Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° — ROMA - Mercoledì, 11 gennaio 1933 - ANNO XI — Numero 8

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzioni nell'invio del periodico e poichè in seguito non riuscirebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di compiacersi di rinnovare al più presto il loro abbonamento, versando il corrispondente importo nel c/c postale 1/2640, a mezzo dell'apposito modulo allegato alla circolare - avviso ad essi spedita in questi giorni.

AVVISO PER I COMUNI DEL REGNO

Le somme dovute dai Comuni del Regno per gli abbonamenti obbligatori alla "Raccolta Ufficiale delle Leggi e Decreti„ nonchè alla "Gazzetta Ufficiale del Regno„ e risultanti dall'estratto conto trasmesso in questi giorni, debbono essere inviate, con ogni sollecitudine, alla Libreria dello Stato - Piazza Verdi - Roma, eseguendone il versamento nel c/c postale 1/2640 a mezzo dell'apposito modulo allegato all'estratto conto.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1932

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 8 DELL'11 GENNAIO 1933-XI:

REGIO DECRETO-LEGGE 8 dicembre 1932, n. 1714.
Approvazione della convenzione 29 novembre 1932 con la Compagnia adriatica di navigazione, con sede in Venezia, per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il Gruppo II (Adriatico).

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 8 DELL'11 GENNAIO 1933-XI:

MINISTERO DELLE FINANZE.

Concorsi pel conferimento di posti disponibili nei gradi iniziali delle varie carriere dipendenti dall'Amministrazione finanziaria.

Concorso per esami a 80 posti di volontario (vice segretario in prova) nel ruolo della carriera amministrativa del Ministero e delle Intendenze di finanza (gruppo A).

Concorso per esami a 25 posti di alunno in prova nel ruolo della carriera d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza (gruppo C).

Concorso per esami a 35 posti di volontario nel ruolo di concetto delle Ragionerie centrali (gruppo A).

Concorso per esami a 15 posti di alunno in prova nel ruolo del personale d'ordine delle Ragionerie centrali (gruppo C).

Concorso per esami a 20 posti di volontario di ragioneria nelle Intendenze di finanza (gruppo B).

Concorso per esami a 10 posti di alunno in prova nel ruolo della carriera degli ufficiali di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo C).

Concorso per esami a 37 posti di ingegnere in prova nel ruolo dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici (gruppo A).

Concorso per esami a 44 posti di geometra aggiunto in prova nel ruolo dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici (gruppo B).

Concorso per esami a 109 posti di disegnatore e computista nel ruolo dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici (gruppo C).

Concorso per esami a 3 posti di allievo chimico nei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette.

Concorso per esami a 80 posti di volontario nel ruolo dell'Amministrazione provinciale delle dogane (gruppo B).

Concorso per esami a 14 posti di ufficiale aggiunto nel ruolo dell'Amministrazione provinciale delle dogane.

Concorso per esami a 25 posti di ufficiale tecnico in prova nel ruolo dell'Amministrazione delle dogane (imposte di produzione).

Concorso per esami a 3 posti di elettrotecnico aggiunto in prova nell'Amministrazione delle dogane (imposte di produzione).

Concorso per esami a 150 posti di volontario in prova (procuratori di 2ª classe) nel ruolo dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette (gruppo B).

Concorso per esami a 28 posti di alunno d'ordine nel ruolo dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette (gruppo C).

Concorso per esami a 150 posti di volontario procuratore di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale delle tasse sugli affari (gruppo B).

Concorso per esami a 30 posti di alunno in prova nel personale sussidiario delle Conservatorie delle ipoteche (Amministrazione delle tasse sugli affari).

Concorso per esami a 60 posti di alunno in prova nel ruolo del personale sussidiario degli Uffici del registro (Amministrazione delle tasse sugli affari).

Concorso per esami a 35 posti di vice segretario in prova nel ruolo degli Uffici provinciali del Tesoro (Amministrazione del Tesoro) (gruppo B).

Concorso per esami a 30 posti di alunno in prova nel ruolo della carriera d'ordine degli Uffici provinciali del Tesoro (Amministrazione del Tesoro) (gruppo C).

Concorso per esami a 2 posti di allievo tecnico (grado 10° - gruppo A) nel ruolo di prima categoria dei Monopoli di Stato, branca di servizio « Manifatture e magazzini tabacchi greggi e lavorati ».

Concorso per esami a 8 posti di vice segretario nel ruolo amministrativo dei Monopoli di Stato (gruppo B).

Concorso per esami a 5 posti di applicato meccanico nel ruolo dei Monopoli di Stato (gruppo C).

Concorso a 10 posti di commesso nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 dicembre 1932, n. 1707.

Conversione in legge del R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 866, recante provvedimenti a favore dei bachicoltori.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 866, recante provvedimenti a favore dei bachicoltori.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — JUNG — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 22 dicembre 1932, n. 1708.

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1387, riguardante il cambiamento di denominazione del Comando Gruppo legioni della Milizia nazionale forestale e l'assegnazione del grado 4° al comandante della Milizia stessa.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1387, riguardante il cambiamento di denominazione del Comando Gruppo legioni della Milizia nazionale forestale e l'assegnazione del grado 4° al comandante della Milizia stessa.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 22 dicembre 1932, n. 1709.

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1040, concernente la facoltà al Ministro per l'agricoltura e le foreste di sospendere l'applicazione delle disposizioni vigenti relative al contingentamento delle mattazioni e all'ammissione al consumo della carne macellata importata, fresca o refrigerata.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1040, concernente la facoltà al Ministro per l'agricoltura e le foreste di sospendere l'applicazione delle disposizioni vigenti relative al contingentamento delle mattazioni e all'ammissione al consumo della carne macellata importata, fresca o refrigerata.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 22 dicembre 1932, n. 1710.

Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 24 maggio 1932, n. 721, riguardante la cedibilità per girata e senza spese delle delegazioni rilasciate dalle Provincie e dai Comuni alle Casse di risparmio ed ai Monti di pietà di prima categoria, a garanzia di prestiti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 24 maggio 1932, n. 721, riguardante la cedibilità per girata e senza spese delle delegazioni rilasciate dalle Provincie e dai Comuni alle Casse di risparmio ed ai Monti di pietà di prima categoria, a garanzia di prestiti, con la seguente modificazione:

All'art. 2, dopo le parole: « ad istituti autorizzati a riceverle » sono aggiunte le altre: « nonchè all'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 29 dicembre 1932, n. 1711.
Ricostituzione del comune di Villa San Giovanni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Villa San Giovanni, Cannitello, Campo di Calabria e Fiumara, con i territori ad essi pertinenti all'entrata in vigore del R. decreto 7 luglio 1927, n. 1195, sono staccati dal comune di Reggio Calabria e costituiti in unico comune con capoluogo e denominazione « Villa San Giovanni ».

Art. 2.

Gli organici del personale per il comune di Villa San Giovanni saranno stabiliti, sentita la Giunta provinciale amministrativa, dal prefetto di Reggio Calabria, salva l'approvazione del Ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 22 del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399.

A coprire i posti di organico sarà, per quanto possibile, assunto per chiamata personale del comune di Reggio Calabria. In caso di contestazioni, sarà provveduto con decreto del prefetto.

Art. 3.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli organici del personale del comune di Reggio Calabria dovranno essere riveduti, allo scopo di adeguare il numero dei posti, gli stipendi, i salari e gli assegni di qualsiasi specie all'importanza delle singole mansioni ed alle effettive esigenze dei servizi.

Al personale predetto, che sia dispensato dal servizio e non venga assunto dal comune di Villa San Giovanni, sarà fatto il trattamento stabilito nell'art. 3 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1177.

Art. 4.

Contro i provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge è ammesso ricorso soltanto per legittimità al Consiglio di Stato o in via straordinaria al Re, esclusa qualsiasi azione giudiziaria.

Art. 5.

Con decreti Reali, su proposta dei Ministri competenti, sarà provveduto a quant'altro occorra per l'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 24 novembre 1932, n. 1712.
Approvazione di un atto aggiuntivo al disciplinare 28 dicembre 1928 con la Società « Palma dum ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 aprile 1929, n. 748, col quale è stata accordata alla Società Esercizi Industriali Africani, per la costituenda Società anonima « Palma dum », la concessione della raccolta di palma dum nei boschi demaniali dell'Eritrea, alle condizioni risultanti dal disciplinare 28 dicembre 1928, allegato al decreto medesimo;

Visto il R. decreto 14 ottobre 1932, col quale è stato approvato l'atto aggiuntivo 16 settembre 1932 contenente una temporanea modificazione nella applicazione delle norme contenute nell'art. 24 del disciplinare predetto, relative alla corresponsione del canone da parte della Società « Palma dum » al Governo della Colonia;

Vista la domanda della Società « Palma dum » in data 30 giugno 1932, intesa ad ottenere il permesso, non previsto dal ripetuto disciplinare 28 dicembre 1928, di esportare dalla Colonia Eritrea i residui della sgusciatura dei frutti di palma dum, sia grezzi che manipolati;

Vista la lettera n. 5134 in data 24 agosto 1932 del Governatore della Colonia Eritrea;

Visto l'art. 49 dell'ordinamento fondiario della Colonia Eritrea, approvato con R. decreto 7 febbraio 1929, n. 269;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito atto in data 18 novembre 1932, aggiuntivo al disciplinare 28 dicembre 1928, allegato al R. decreto 18 aprile 1929, n. 748, col quale viene accordato alla Società « Palma dum » il permesso di esportare dalla Colonia Eritrea i residui della sgusciatura dei frutti di palma dum, sia grezzi che manipolati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

DE BONO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 328, foglio 14. — MANCINI.

Secondo atto aggiuntivo al disciplinare 28 dicembre 1928 relativo alla concessione, a favore della Società anonima « Palma dum », del permesso di raccolta dei frutti di palma dum nei boschi demaniali dell'Eritrea.

Art. 1.

È accordata alla Società anonima « Palma dum » la facoltà di esportare dalla Colonia Eritrea i residui della sgusciatura dei frutti di palma dum, sia grezzi che manipolati.

Detto permesso è accordato per lo stesso periodo stabilito dall'art. 22 del disciplinare 28 dicembre 1928, riguardante la concessione di raccolta dei frutti di palma dum.

Art. 2.

Non è dovuto alcun canone speciale sui residui di sgusciatura esportati.

Tutte le spese relative agli impianti che la Società dovesse eventualmente fare per la lavorazione dei residui non potranno in alcun modo influire sulla determinazione degli utili netti della gestione.

Resta fermo che dei proventi comunque risultanti dalla lavorazione o dal commercio dei residui di sgusciatura espor-

tati sarà tenuto conto nel calcolo degli utili netti annuali conseguiti dalla Società, agli effetti del pagamento del canone stabilito dall'art. 24 del suddetto disciplinare 28 dicembre 1928, modificato dall'atto aggiuntivo 16 settembre 1932.

Art. 3.

S'intendono estesi alla concessione, di cui al presente atto, gli obblighi e le facilitazioni in quanto applicabili, previsti dal predetto disciplinare 28 dicembre 1928, nonchè le condizioni stabilite dal vigente ordinamento fondiario per la Colonia Eritrea e dal relativo regolamento.

Art. 4.

Il presente atto non sarà impegnativo per l'Amministrazione coloniale se non dopo che sia stato superiormente approvato nei modi di legge.

Roma, 18 novembre 1932 - Anno XI

Per l'Amministrazione coloniale:
OTTONE GABELLI.

Per la Società « Palma dum »:
ANTONIO TITTONI.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1932, n. 1713.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1932-33, nonchè ad alcuni bilanci speciali per l'esercizio medesimo, e provvedimenti vari di carattere finanziario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 17 marzo 1932, n. 290; 24 marzo 1932, n. 316; 19 maggio 1932, nn. 560 e 561; 26 maggio 1932, nn. 568, 569, 571 e 572; 6 giugno 1932, nn. 636 e 676, e 16 giugno 1932, nn. 698 e 711;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti, per il corrente esercizio finanziario, nello stato di previsione dell'entrata, ed in quelli della spesa di diversi Ministeri, nonchè in alcuni bilanci speciali, e di adottare altri provvedimenti di carattere finanziario;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri per la marina, per i lavori pubblici e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1932-33, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, delle colonie, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica e dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario predetto, sono introdotte le variazioni di cui alla tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, dell'Amministrazione del fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, della Somalia, dell'Amministrazione del fondo per il culto, dei Patrimoni riuniti ex-economali, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'esercizio finanziario 1932-33, sono introdotte le variazioni di cui alla tabella *C*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 4.

In dipendenza del R. decreto 16 giugno 1932, n. 681, che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici i servizi relativi alla costruzione di opere igieniche, sono apportate allo stato di previsione della spesa del predetto Ministero, per l'esercizio finanziario 1932-33, nonchè a quello dell'interno, le variazioni di cui all'annessa tabella *D*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Tutti gli atti concernenti i servizi suddetti, emessi nell'esercizio in corso, sia in conto competenza che in conto residui, con imputazione ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, si intendono riferiti ai corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nei bilanci dei Ministeri suddetti, le ulteriori variazioni occorrenti in attuazione del citato Regio decreto 16 giugno 1932, n. 681, nonchè a provvedere, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, alla determinazione delle autorizzazioni di spese corrispondenti alle somme trasferite.

Art. 5.

Il Ministero della marina è autorizzato fino ad un limite non superiore a sei milioni, a concedere contributi, con i fondi del proprio bilancio per le nuove costruzioni navali, nelle spese per esperimenti che si riferiscano alla propulsione ed alla stabilizzazione delle navi.

Art. 6.

Le assegnazioni di cui all'art. 2 della legge 12 giugno 1930, n. 800, sono prorogate per gli esercizi finanziari 1934-35 e 1935-36 nell'importo di lire 250 milioni, per ciascun esercizio, da assegnarsi alla parte ordinaria del bilancio del Ministero della marina.

Art. 7.

Per rimborsare il contabile del Portafoglio dei fondi che esso anticipa per conto del Ministero degli affari esteri ai Regi agenti all'estero, è autorizzata la istituzione, nello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo, di apposito capitolo nella categoria 2ª « Movimento di capitali ».

Con la liquidazione delle spese sostenute sulle predette anticipazioni le somme medesime saranno riversate al bilancio con imputazione ad un capitolo da istituirsi nella cennata categoria 2ª « Movimento di capitali », dello stato di previsione dell'entrata.

Art. 8.

Per provvedere alle eventuali deficienze dei capitoli riguardanti le spese gestite dai Regi rappresentanti all'estero, è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, un « Fondo a disposizione ».

Le prelevazioni di somme da tale fondo, per le occorrenze relative alle spese suddette, sono fatte con decreti del Ministro per le finanze, registrati alla Corte dei conti.

I capitoli a favore dei quali possono farsi prelevamenti dal detto fondo sono indicati in apposito elenco allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.

Art. 9.

Alla costruzione, all'ampliamento e alla manutenzione straordinaria degli edifici dei Depositi cavalli stalloni del Regno provvede il Ministero dei lavori pubblici, ai termini del R. decreto 18 maggio 1931, n. 544, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Art. 10.

È prorogata al 31 dicembre 1933 l'efficacia delle disposizioni contenute nel R. decreto 21 dicembre 1931, n. 1738, riguardante il personale del ruolo transitorio della Direzione generale delle pensioni di guerra.

Art. 11.

Per l'esercizio finanziario 1932-33 la somma fissata dal primo comma dell'art. 7 del R. decreto-legge 31 dicembre 1931, n. 1756, è aumentata di lire 150 milioni.

Il termine del 31 gennaio 1932 stabilito dal secondo comma dello stesso art. 7 è prorogato al 31 gennaio 1933.

Art. 12.

È autorizzata a carico delle disponibilità esistenti sul capitolo n. 89 dello stato di previsione del Ministero della marina per l'esercizio 1932-33, la corresponsione della somma di L. 1.600.000 al Governo Britannico a completa tacitazione della perdita del piroscafo inglese « Zwulon », avvenuta per investimento da parte di Regia nave in missione nel 1921 per eventi susseguenti e dipendenti dalla guerra europea.

Art. 13.

Il termine minimo per la presentazione delle domande e dei documenti da parte dei concorrenti agli esami per le ammissioni nei ruoli del personale dipendente dal Ministero delle finanze, di cui all'art. 6 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 684, è stabilito, per i concorsi pubblici, in 60 giorni dalla data di pubblicazione dei bandi nella *Gazzetta Ufficiale*, ed in 30 giorni, per i concorsi interni, dalla data di pubblicazione dei bandi nel Bollettino del personale.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua data e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — SIRIANNI — DI CROLLALANZA — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 328, foglio 37. — MANCINI.

TABELLA *A*.

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1932-33.

a) In aumento:

Cap. n. 160-*bis* (di nuova istituzione) — Proventi, di cui all'art. 4 del R. decreto 5 giugno 1932, n. 1003, a favore del Comitato centrale per le Opere universitarie create con l'art. 56 del R. decreto 30 settembre 1932, n. 2102 (art. 5 del R. decreto 5 giugno 1932, n. 1003)		*per memoria*
Cap. n. 324-*bis* (di nuova istituzione) — Ricupero delle somme rimborsate al contabile del Portafoglio per le tratte emesse dai Regi agenti all'estero e per le aperture di credito loro concesse per provvedere a spese effettive all'estero	L.	104.200.000
Totale . . .	L.	104.200.000

b) In diminuzione:

Cap. n. 6 (modificata la denominazione) — Somme dovute all'Erario dall'Azienda foreste demaniali sul provento delle foreste nei vecchi confini del Regno e sul provento delle foreste nelle nuove Provincie. (Art. 126 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, R. decreto 17 febbraio 1927, n. 324, e convenzione 15 luglio 1932, approvata con decreto interministeriale 20 settembre 1932)	L.	200.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1932-33.

MINISTERO DELLE FINANZE.

a) In aumento:

Cap. n. 52 — Spese pel funzionamento del Comitato per la mobilitazione civile	L.	100.000
Cap. n. 80 — Spese per la biblioteca della Corte dei conti	»	15.000
Cap. n. 84 — Premi di operosità, ecc. (Avvocatura dello Stato)	»	45.000
Cap. n. 88 — Assegni fissi per spese d'ufficio (Avvocatura dello Stato)	»	35.000
Cap. n. 91 — Spese per la manutenzione ordinaria dei locali del Ministero	»	30.000
Cap. n. 98 — Premi di operosità e di rendimento al personale delle Ragionerie centrali, ecc. . .	»	450.000
Cap. n. 105 — Spese generali di esercizio della Zecca, ecc.	»	350.000
Cap. n. 111 — Spese per la Commissione tecnica permanente, ecc.	»	2.000
Cap. n. 117 — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze, ecc.	»	30.000
Cap. n. 181 — Spese di ufficio, di cancelleria, ecc.	»	292.000
Cap. n. 302-*ter* (di nuova istituzione, sotto la nuova rubrica: Amministrazione delle imposte dirette) — Spese e premi per la ricerca di materia imponibile nella prima applicazione dell'imposta complementare progressiva	»	300.000
Cap. n. 339 — Anticipazione di somme per garanzie assunte dallo Stato, ecc.	»	1.250.000
Cap. n. 394 (aggiunto, in conto competenza) — Concorso nel pagamento degli interessi pel funzionamento di speciali istituzioni di credito, ecc. . . .	»	1.500.000
Cap. n. 431 (aggiunto, in conto competenza) — Spese per la sistemazione dei palazzi del Senato del Regno	»	1.000.000
Cap. n. 432 (aggiunto, in conto competenza) — Acquisti eventuali di stabili e terreni	»	4.865.000

Cap. n. 493 (aggiunto, in conto competenza - modificata la denominazione) — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli stati di previsione degli esercizi finanziari anteriori al 1932-33 . . . . . L. 229.050

Totale degli aumenti . . . L. 10.493.050

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 11 — Interessi per titoli del Debito pubblico, ecc. . . . . L. 2.000
Cap. n. 180 — Spese di amministrazione delle proprietà demaniali, ecc. . . . . » 139.050
Cap. n. 182 — Spese per forniture di carta bianca, ecc. . . . . » 250.000
Cap. n. 437 (aggiunto, in conto competenza) — Rinnovazione delle matricole fondiarie, ecc. . . » 30.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 421.050

c) *Modifica di denominazione*:

Cap. n. 157 — Diritti addizionali e diritti erariale e demaniale spettanti all'Ente autonomo per il teatro « Alla Scala » di Milano e all'Ente autonomo per il teatro « Politeama fiorentino Vittorio Emanuele II » di Firenze (art. 31 legge 30 dicembre 1923, n. 3276; legge 1° maggio 1930, n. 540; legge 9 febbraio 1931, n. 156; legge 9 luglio 1931, n. 1008) (Spesa d'ordine)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

In aumento:

Cap. n. 9 — Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole . . . . L. 20.000
Cap. n. 35 — Spese per i servizi relativi agli amministratori giudiziari, ecc. . . . . . . » 40.770
Cap. n. 36 — Premi di operosità e rendimento al personale ecc. addetto ai servizi relativi agli amministratori giudiziari, ecc. . . . . » 32.000
Cap. n. 54-IV (di nuova istituzione) — Premi di rendimento ai magistrati e funzionari di cancelleria addetti al servizio dei fallimenti (art. 31 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1595) . . . . . . » 535.490
Cap. n. 72 (aggiunto, in conto competenza) — Spese pei servizi della Commissione incaricata dello studio degli emendamenti da apportarsi al Codice civile, ecc. . . . . » 30.000

Totale degli aumenti . . . L. 658.260

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

a) *In aumento*:

Cap. n. 27 — Indennità di trasferimento e di primo stabilimento, ecc. . . . . L. 1.000.000
Cap. n. 34-*bis* (di nuova istituzione) — Spese di ufficio di cui all'art. 13 della legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804 (art. 2 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 185) . . . . » 10.000.000
Cap. n. 42-*bis* (di nuova istituzione) — Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle spese gestite dai Regi rappresentanti all'estero . . . . » 4.300.000
Cap. n. 71-*quater* (di nuova istituzione) — Spese per il rilievo topografico dell'Albania . . . . » 1.000.000
Cap. n. 73-*bis* (di nuova istituzione, sotto la nuova rubrica « Partite che si compensano con l'entrata ») — Rimborso al contabile del Portafoglio delle tratte emesse dai Regi agenti all'estero e delle aperture di credito loro concesse per provvedere a spese all'estero » 104.200.000

Totale degli aumenti . L. 120.500.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 26 (modificata la denominazione) — Assegni ed indennità straordinarie di rappresentanza al personale all'estero . . . . L. 11.471.000
Cap. n. 34 — Spese per dragomanni, ecc. . . . » 800.000
Cap. n. 35 — Spese di posta, telegrafo, ecc. . . » 500.000
Cap. n. 36 — Spese eventuali all'estero . . . » 500.000
Cap. n. 39 — Sussidi vari - Rimpatri, ecc. . . » 1.029.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 14.300.000

c) *Elenco dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1932-33 a favore dei quali possono eseguirsi prelevamenti dal fondo a disposizione inscritto al capitolo n. 42-bis.*

Cap. n. 34 — Spese per dragomanni, ecc.
Cap. n. 34-*bis* — Spese di ufficio di cui all'art. 13 della legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ecc.
Cap. n. 35 — Spese di posta, telegrafo, ecc.
Cap. n. 36 — Spese eventuali all'estero.
Cap. n. 39 — Sussidi vari - Rimpatri, ecc.

MINISTERO DELLE COLONIE.

In aumento:

Cap. n. 34 (aggiunto, in conto competenza) — Costruzione e adattamento di locali in Roma per la sede del Museo coloniale, ecc. . . . . L. 80.000

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 6 — Indennità e spese per ispezioni, ecc. L. 100.000
Cap. n. 13 — Spese casuali . . . . . . » 12.000
Cap. n. 50 — Regi istituti medi di istruzione, ecc. » 260.000
Cap. n. 87 — Spese per il funzionamento dei Regi istituti superiori agrari, ecc. . . . . » 267.280
Cap. n. 158 (aggiunto, in conto competenza - modificata la denominazione) — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli stati di previsione degli esercizi finanziari anteriori a quello corrente . . . . » 1.955.608

Totale degli aumenti . . . L. 2.594.888

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 54 — Borse di studio e posti gratuiti nei convitti, ecc. . . . . L. 100.000

MINISTERO DELL'INTERNO.

a) *In aumento*:

Cap. n. 6 — Premi di operosità e di rendimento, ecc. . . . . L. 225.000
Cap. n. 13 — Acquisto, funzionamento, ecc. biciclette per gli uffici di pubblica sicurezza, ecc. . . » 25.000
Cap. n. 15 — Consigli e Commissioni, ecc. . . » 50.000
Cap. n. 19 — Spese casuali . . . . . » 16.965
Cap. n. 150 (aggiunto, in conto competenza - modificata la denominazione) — Spese per acquisto di stabili destinati all'accasermamento dei corpi di polizia . . . . » 209.500

Totale degli aumenti . . . L. 526.465

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 9 — Manutenzione ordinaria dei locali del Ministero, ecc. . . . . L. 209.500
Cap. n. 37 — Spese per l'attuazione di corsi di preparazione scientifica, ecc. . . . . » 5.000
Cap. n. 39 — Contributi per il funzionamento dei dispensari antitubercolari, ecc. . . . . . . » 25.000
Cap. n. 44 — Spese per la vigilanza sulla produzione e sul commercio delle specialità medicinali, ecc. » 7.500
Cap. n. 45 — Spese per provvedimenti profilattici contro le endemie ed epidemie, ecc. . . . . » 20.000
Cap. n. 48 — Spese per le stazioni sanitarie, ecc. » 17.500
Cap. n. 49 — Spese per provvedimenti profilattici contro le epizoozie, ecc. . . . . » 25.000
Cap. n. 50 — Sussidi ai Comuni per l'impianto e il funzionamento degli Istituti curativi contro la pellagra, ecc. . . . . » 12.500
Cap. n. 51 — Sussidi e premi per diminuire le cause della malaria, ecc. . . . . » 22.500
Cap. n. 66 — Casermaggio per i Reali carabinieri, ecc. . . . . » 181.965
Cap. n. 106-*ter* — Spese per sussidi, restauri e oneri diversi di culto nelle Provincie dell'ex regime austro-ungarico . . . . » 200.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 726.465

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

a) *In aumento*:

Cap. n. 33 — Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria (Italia settentrionale)	L.	200.000
Cap. n. 34 — Spese per il servizio idrografico fluviale, ecc. (Italia settentrionale)	»	80.000
Cap. n. 36 — Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti (Italia settentrionale)	»	300.000
Cap. n. 42 — Manutenzione delle vie navigabili di 1ª e 2ª classe, ecc. (Italia centrale)	»	300.000
Cap. n. 43 — Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria (Italia centrale)	»	500.000
Cap. n. 46 — Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti (Italia centrale)	»	600.000
Cap. n. 52 — Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti (Alto Commissariato di Napoli)	»	1.200.000
Cap. n. 76 — Opere stradali, ecc. (Italia settentrionale)	»	6.000.000
Cap. n. 77 — Opere idrauliche (Italia settentrionale)	»	5.000.000
Cap. n. 84 — Spese dipendenti dalla guerra, ecc. (Italia settentrionale)	»	1.000.000
Cap. n. 90 — Opere stradali, ecc. (Italia centrale)	»	2.000.000
Cap. n. 91 — Opere idrauliche (Italia centrale)	»	17.000.000
Cap. n. 93 — Opere marittime (Italia centrale)	»	900.000
Cap. n. 94 (modificata la denominazione) — Edifici pubblici governativi (Italia centrale)	»	300.000
Cap. n. 100 — Edilizia scolastica (sussidi) (Italia centrale)	»	1.300.000
Cap. n. 111 — Opere pubbliche in gestione dell'Alto Commissariato per la provincia e la città di Napoli	»	10.000.000
Cap. n. 117 — Opere pubbliche nella Sicilia	»	10.000.000
Cap. n. 118 — Opere pubbliche nella Sardegna	»	10.000.000
Cap. n. 143 — Opere idrauliche (Annualità - Italia meridionale ed insulare)	»	5.000.000
Totale degli aumenti	L.	71.680.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 44 — Spese per il servizio idrografico fluviale, ecc. (Italia centrale)	L.	80.000
Cap. n. 88 — Edilizia scolastica (sussidi) (Italia settentrionale)	»	1.300.000
Totale delle diminuzioni	L.	1.380.000

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

a) *In aumento*:

Cap. n. 2 — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc.	L.	30.000
Cap. n. 13 — Fitto di locali, ecc.	»	13.800
Cap. n. 20 — Sovvenzione alla Cassa invalidi della marina mercantile, ecc.	»	100.000
Cap. n. 103 (aggiunto, in conto competenza - modificata la denominazione) — Saldo degli impegni riguardanti spese degli stati di previsione degli esercizi finanziari anteriori al 1932-33	»	31.805
Totale degli aumenti	L.	175.605

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 33 — Sovvenzioni alle Società assuntrici di servizi marittimi, ecc.	L.	117.605
Cap. n. 72 — Compensi di costruzione, ecc.	»	100.000
Totale delle diminuzioni	L.	217.605

c) *Modifica di denominazione*:

Cap. n. 92 (aggiunto) — Contributo dello Stato per gli interessi dei mutui da concedersi in base al R. decreto 5 luglio 1928, n. 1817, relativo alla creazione di un Istituto di credito navale, alla legge 6 giugno 1932, n. 806, e al R. decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1531.

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 59 — Premi per invenzioni, lavori, ecc.	L.	7.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 34 — Servizi di artiglieria, ecc.	L.	7.000

MINISTERO DELLA MARINA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 12 — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti	L.	75.000
Cap. n. 54 — Manutenzione di fabbricati, fortificazioni, ecc.	»	2.200.000
Cap. n. 81 — Miglioramento dell'efficienza bellica delle piazze marittime, ecc.	»	40.000
Totale degli aumenti	L.	2.315.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 34 — Corpo Reale equipaggi marittimi - Vestiario	L.	1.000.000
Cap. n. 35 — Corpo Reale equipaggi marittimi - Viveri	»	1.200.000
Cap. n. 61 — Combustibili liquidi e solidi, ecc.	»	75.000
Cap. n. 64 — Spese per il funzionamento dei Regi arsenali militari marittimi, ecc.	»	40.000
Totale delle diminuzioni	L.	2.315.000

MINISTERO DELL'AERONAUTICA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 7 — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	L.	200.000
Cap. n. 13 — Spese casuali	»	40.000
Cap. n. 31 — Spese relative alla manutenzione, ecc. degli immobili, ecc.	»	1.255.000
Cap. n. 34 — Acquisto di automezzi, ecc.	»	1.717.000
Cap. n. 36 — Carburanti, lubrificanti, ecc.	»	4.580.000
Cap. n. 51-*bis* (di nuova istituzione) — Anticipazioni in dipendenza di garanzie assunte	»	330.000
Totale degli aumenti	L.	8.122.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 27 — Spese per le manovre, ecc.	L.	580.000
Cap. n. 30 — Spese per le scuole civili di pilotaggio, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 32 — Costruzioni, grandi riparazioni, ecc.	»	4.850.000
Cap. n. 33 — Materiale di armamento, ecc.	»	180.000
Cap. n. 37 — Personale lavorante, ecc.	»	1.182.000
Cap. n. 50 — Dotazione di mobilitazione, ecc.	»	330.000
Totale delle diminuzioni	L.	8.122.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 5 — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	L.	75.000
Cap. n. 13 — Spese casuali	»	15.000
Cap. n. 39 — Contributi per il funzionamento dei Depositi cavalli stalloni, ecc.	»	200.000
Cap. n. 62-*bis* — Contributi e spese per l'organizzazione delle mostre interessanti il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da svolgersi nel X annuale del Regime	»	300.000
Totale degli aumenti	L.	590.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 40 — Spese diverse, ecc. per la protezione della selvaggina, ecc. . . . . L. 500.000
Cap. n. 42 — Spese per il servizio dei Regi tratturi, ecc. . . . . » 75.000
Cap. n. 57 — Concorsi a premi e contributi per opere di piccola bonifica agraria, ecc. . . . . » 15.000
Cap. n. 94 — Opere di bonifica idraulica di 1ª categoria a cura dello Stato, ecc. . . . . . . » 150.000
Cap. n. 99 — Premi ai proprietari, enfiteuti ed affittuari dei terreni compresi nelle zone a prevalente coltura estensiva, ecc. . . . . » 150.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 890.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

TABELLA *C*.

Tabella di variazioni a bilanci speciali per l'esercizio finanziario 1932-33.

1. — BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

SPESA.

a) *In aumento:*

Cap. n. 13 — Spese per la partecipazione ad esposizioni, fiere, ecc. . . . . L. 2.000.000
Cap. n. 18-*bis* (di nuova istituzione) — Spese varie inerenti all'incremento degli studi e delle ricerche e sperimentazioni interessanti l'Amministrazione dei monopoli . . . . » 100.000
Cap. n. 20 — Pensioni ordinarie, ecc. . . . » 3.000.000
Cap. n. 29 (modificata la denominazione) — Contributi a Enti per il miglioramento della tabacchicoltura nazionale e per l'esportazione dei tabacchi . . » 150.000

Totale degli aumenti . . . L. 5.250.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 1 — Personale di ruolo, ecc. - Stipendi, ecc. L. 950.000
Cap. n. 3 — Premi di prolungamento d'orario, ecc. » 200.000
Cap. n. 22 — Paghe, indennità e soprassoldi al personale salariato, ecc. . . . . » 600.000
Cap. n. 23 — Compra di tabacchi e relative spese accessorie, ecc. . . . . » 2.000.000
Cap. n. 25 — Acquisto, nolo e riparazione di macchine, ecc. . . . . » 1.500.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 5.250.000

2. — BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO DI MASSA DEL CORPO DELLA R. GUARDIA DI FINANZA.

ENTRATA.

In aumento:

Cap. n. 20-*bis* (di nuova istituzione) — Versamento al Fondo massa della ritenuta dell'uno per cento da effettuarsi sugli stipendi lordi degli ufficiali della Regia guardia di finanza ai sensi della legge 21 dicembre 1931, n. 1710 . . . . L. 110.000
Cap. n. 20-*ter* (di nuova istituzione) — Interesse realizzato dall'investimento delle disponibilità del Fondo per l'indennità supplementare di cui alla legge 21 dicembre 1931, n. 1710 . . . . » 5.000

Totale degli aumenti . . . L. 115.000

SPESA.

In aumento:

Cap. n. 28-*bis* (di nuova istituzione) — Indennità supplementare da pagare agli ufficiali della Regia guardia di finanza all'atto del collocamento a riposo od ai loro aventi causa ai sensi della legge 21 dicembre 1931, n. 1710 . . . . L. 25.000
Cap. n. 28-*ter* (di nuova istituzione) — Investimento fruttifero della disponibilità del Fondo per la indennità supplementare di cui alla legge 21 dicembre 1931, n. 1710 . . . . » 90.000

Totale degli aumenti . . . L. 115.000

3. — BILANCIO DELLA SOMALIA.

ENTRATA.

In diminuzione:

Art. n. 1 — Proventi doganali . . . . . . L. 600.000
Art. n. 2 — Proventi postali, ecc. . . . . » 200.000
Art. n. 3 — Tassa sugli affari . . . . . » 200.000
Art. n. 4 — Imposte sui fabbricati, ecc. . . . » 30.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 1.030.000

SPESA.

In diminuzione:

Art. n. 1 — Spese per il personale di ruolo dell'Amministrazione coloniale . . . . L. 260.000
Art. n. 2 — Spese per il personale di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, ecc. . . . . » 300.000
Art. n. 3 — Personale di ruolo e a contratto della Ragioneria coloniale, ecc. . . . . . . » 40.000
Art. n. 38 — Corpo zaptiè, ecc. . . . . . . » 20.000
Art. n. 44 — Bande armate, ecc. . . . . . » 15.000
Art. n. 52 — Assegni ed indennità fisse agli ufficiali, ecc. . . . . » 300.000
Art. n. 53 — Assegni, soprassoldi ed indennità fissa ai sottufficiali, ecc. . . . . » 80.000
Art. n. 64 — Assegni, soprassoldi e indennità fisse agli ufficiali, sottufficiali, ecc. (Regia aeronautica) . » 15.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 1.030.000

— BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO.

SPESA.

a) *In aumento:*

Cap. n. 7 — Premi di operosità e di rendimento, ecc. . . . . L. 50.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 36 — Fondo di riserva per le spese impreviste . . . . L. 50.000

5. — BILANCIO DEI PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI.

ENTRATA.

In aumento:

Cap. n. 2 — Prodotti di beni stabili . . . . L. 200.000

SPESA.

In aumento:

Cap. n. 16 — Fondo a disposizione per sovvenire il clero particolarmente benemerito, ecc. . . . L. 200.000

6. — BILANCIO DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI.

SPESA.

a) *In aumento:*

Cap. n. 5 — Premi di operosità e di rendimento, ecc. - - 1.500.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 58 — Pagamenti e rimborsi alle Amministrazioni estere ed alle compagnie e società private italiane ed estere per lo scambio della corrispondenza telegrafica, ecc. . . . . L. 1.500.000

7. — BILANCIO DELL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI.

ENTRATA.

In aumento:

Cap. n. 1 — Proventi delle linee telefoniche interurbane . . . . L. 100.000

SPESA.

a) *In aumento:*

Cap. n. 3 — Indennità per missioni, ecc. . . L. 75.000
Cap. n. 14 — Spese d'ufficio, ecc. . . . . » 70.000
Cap. n. 22 — Spesa di manutenzione ordinaria della rete telefonica nazionale, ecc. . . . . . » 530.000

Totale degli aumenti . . . L. 675.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 7 — Rimborsi da farsi all'Amministrazione postale e telegrafica della spesa per le pensioni, ecc. L. 575.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

TABELLA *D.*

Tabella di variazioni in dipendenza del trasferimento al Ministero dei lavori pubblici dei servizi relativi alle opere igieniche già di competenza del Ministero dell'interno.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

IN CONTO COMPETENZA.

In aumento:

Cap. n. 88-*bis* (di nuova istituzione) — Acquedotti, opere igieniche e sanitarie (Italia settentrionale L. 255.000 —
Cap. n. 100-*bis* (di nuova istituzione) — Acquedotti, opere igieniche e sanitarie (Italia centrale . . » 170.000 —
Cap. n. 134 — Opere igieniche ed acquedotti (Italia settentrionale - Annualità) . . . . . . » 8.706.185,40
Cap. n. 140 — Opere igieniche ed acquedotti (Italia centrale - Annualità) . . . . » 5.804.123,60

Totale . . . L. 14.935.309 —

IN CONTO RESIDUI.

In aumento:

Cap. n. 88-*bis* — Acquedotti, opere igieniche e sanitarie (Italia settentrionale) . . . . . . L. 5.972.876,44
Cap. n. 100-*bis* — Acquedotti, opere igieniche e sanitarie (Italia centrale) . . . . » 19.051.052,02
Cap. n. 134 — Opere igieniche ed acquedotti (Italia settentrionale - Annualità) . . . . . . » 11.782.407 —
Cap. n. 140 — Opere igieniche ed acquedotti (Italia centrale - Annualità) . . . . » 7.854.937,99

Totale . . . L. 44.661.273,45

MINISTERO DELL'INTERNO.

IN CONTO COMPETENZA.

In diminuzione:

Cap. n. 91 (soppresso) — Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 2 per cento concessi per provvedere alla costruzione o sistemazione di ospedali comunali e consorziali, esclusi quelli del Mezzogiorno e delle Isole (articoli 8 e 9 della legge 25 giugno 1911, n. 586; art. 2, comma 4, del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 3132) (Spesa obbligatoria) . . . . L. 255.200

Cap. n. 100 (soppresso) — Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti o ad altri Istituti sui mutui concessi ai Comuni esclusi quelli del Mezzogiorno e delle Isole: *a)* all'interesse del 2 e del 3 per cento per provvedere alle opere riguardanti la pubblica igiene, giusta gli articoli 114, 115, 118, 120 e 122 del testo unico di legge approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e l'art. 3 del decreto Luogotenenziale 28 gennaio 1917, n. 190; *b)* all'interesse del 2 per cento per la costruzione di opere igieniche in base al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1704, agli articoli 1, 2 e 4 (comma 4°) del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 3132, e al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3134 (Spesa obbligatoria) 2.249.800

Cap. n. 101 (modificata la denominazione) — Sussidi ai Comuni per agevolare il trasporto e il rifornimento di acqua potabile in caso di bisogno in periodi di siccità (art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 3132) (Spesa ripartita - Nona delle dieci annualità) 425.000

Cap. n. 103 (soppresso) — Concorso dello Stato nei mutui contratti dai Comuni e consorzi per l'esecuzione di opere igieniche e per la provvista di acqua potabile. (Testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, Regi decreti 24 agosto 1919, n. 2021, 19 novembre 1921, n. 1704, 30 dicembre 1923, nn. 3132 e 3134, 29 luglio 1925, n. 1420, 3 giugno 1926, n. 1158, 20 febbraio 1927, n. 245, 30 ottobre 1927, n. 2143, legge 21 giugno 1928, n. 1582, e Regi decreti 27 aprile 1931, nn. 557 e 558) (Spesa obbligatoria) 11.606.309

Cap. n. 105 (soppresso) — Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti da Comuni, Provincie, istituzioni di beneficenza ed altri enti, al fine di provvedere alle opere per la costruzione o l'adattamento di speciali luoghi di cura destinati al ricovero di infermi di tubercolosi polmonare. (Articoli 1 e 2 del decreto Luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1231, e art. 9 della legge 23 giugno 1927, n. 1276) (Spesa obbligatoria) 397.000

Cap. n. 106 (soppresso) — Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi sui mutui contratti da Comuni, Provincie o loro consorzi, istituzioni di beneficenza, o da altri enti morali, al fine di provvedere alla costruzione, sistemazione ed arredamento di ambulatori antitracomatosi e di speciali luoghi di cura destinati al ricovero degli infermi di tracoma. (Articoli 1 e 2 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 2292) (Spesa obbligatoria) . . . . » 2.000

Totale . . . L. 14.935.309

IN CONTO RESIDUI.

In diminuzione:

Cap. n. 91 (soppresso) — Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 2 per cento concessi per provvedere alla costruzione o sistemazione di Ospedali comunali e consorziali esclusi quelli del Mezzogiorno e delle Isole. (Articoli 8 e 9 della legge 25 giugno 1911, n. 586; art. 2, comma 4, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3132) (Spesa obbligatoria) . . . . L. 167.986,87

Cap. n. 100 (soppresso) — Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti o ad altri Istituti sui mutui concessi ai Comuni esclusi quelli del Mezzogiorno e delle Isole: *a)* all'interesse del 2 e del 3 per cento per provvedere alle opere riguardanti la pubblica igiene, giusta gli articoli 114, 115, 118, 120 e 122 del testo unico di legge approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e l'art. 3 del decreto Luogotenenziale 28 gennaio 1917, n. 190; *b)* all'interesse del 2

per cento per la costruzione di opere igieniche in base al R. decreto 19 novembre 1921, n. 1704, agli articoli 1, 2 e 4 (comma 4°) del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3132, e al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3134, (Spesa obbligatoria) . . . . L. 2.367.890,83

Cap. n. 101 — Sussidi ai Comuni per agevolare il trasporto e rifornimento di acqua potabile in caso di bisogno in periodi di siccità, ecc. . . . . . » 2.127.630,07

Cap. n. 103 (soppresso) — Concorso dello Stato nei mutui contratti dai Comuni e consorzi per l'esecuzione di opere igieniche e per la provvista di acqua potabile. (Testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, Regi decreti 24 agosto 1919, n. 2021, 19 novembre 1921, n. 1704, 30 dicembre 1923, nn. 3132 e 3134, 29 luglio 1925, n. 1420, 3 giugno 1926, n. 1158, 20 febbraio 1927, n. 245, 30 ottobre 1927, n. 2143, legge 21 giugno 1928, n. 1582, e Regi decreti 27 aprile 1931, nn 557 e 558) (Spesa obbligatoria) . . . . » 16.879.688,83

Cap. n. 105 (soppresso) — Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti da Comuni, Provincie, istituzioni di beneficenza ed altri enti, al fine di provvedere alle opere per la costruzione o l'adattamento di speciali luoghi di cura destinati a ricovero di infermi di tubercolosi polmonare. (Articoli 1 e 2 del decreto Luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1231, e art. 9 della legge 23 giugno 1927, numero 1276) (Spesa obbligatoria) . . . . . » 221.778,46

Cap. n. 138 (aggiunto - soppresso) — Spese per il completamento di acquedotti e di opere igieniche già a carico del cessato Commissariato generale della Venezia Tridentina . . . . . . » 896.298,39

Cap. n. 138-*bis* (aggiunto - soppresso) — Concorso dello Stato nella spesa occorrente per la costruzione della fognatura nella parte bassa della città di Trieste » 2.000.000 —

Cap. n. 138-*ter* (aggiunto - soppresso) — Sussidi in capitali, diretti ad agevolare l'esecuzione di opere di provvista di acqua potabile e di altre opere igieniche nell'Italia settentrionale e centrale (art. 9 del R. decreto-legge 18 giugno 1932, n. 756) . . . . . » 20.000.000 —

Totale L. 44.661.273,45

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

REGIO DECRETO 24 settembre 1932.

Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Roma sig. Campos Raoul.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale, in data 4 settembre 1925, n. 4557, col quale, fra gli altri, il sig. Campos Raoul venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione, quale agente di cambio in soprannumero, presso la Borsa valori di Roma;

Vista la domanda, in data 21 luglio 1932, con la quale il predetto sig. Campos Raoul ha chiesto di essere ammesso nel ruolo degli agenti di cambio di detta Borsa;

Esaminata la posizione del menzionato sig. Campos, in ordine all'attività professionale finora da lui svolta come agente di cambio in soprannumero;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Sindacato degli agenti di cambio, dalla Deputazione di borsa e dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Roma;

Visto il R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Campos Raoul è nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, restando revocata l'autorizzazione concessa allo stesso, con il menzionato decreto Ministeriale 4 settembre 1925, per l'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1932 - Anno XI
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 258. — GUALTIERI.

(7850)

REGIO DECRETO 5 gennaio 1933.

Nomina dell'on. Giuseppe Bottai a presidente della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto 22 febbraio 1930, col quale fu provveduto alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali;

Ritenuto che l'on. prof. Antonio Garbasso, senatore del Regno, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di presidente della Cassa nazionale suddetta;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

In sostituzione dell'on. prof. Antonio Garbasso, senatore del Regno, dimissionario, è nominato presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, l'on. prof. dott. Giuseppe Bottai, deputato al Parlamento.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1933 - Anno XI.
Registro n. 1, Corporazioni, foglio 11. — BETTAZZI.

(74)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1932.

Divieto di caccia e di uccellagione nella zona del Monte Artemisio.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Roma ed udita la Commissione venatoria centrale;
Ritenuta la opportunità di adottare eccezionali misure protettive nella zona del Monte Artemisio, dove saranno effettuati notevoli lanci di specie di selvaggina stanziale;

Decreta:

Nella zona del Monte Artemisio, di circa ett. 10.000, che la Commissione venatoria provinciale di Roma avrà cura di individuare per modo che nessun cacciatore possa esser tratto in inganno, è vietata la caccia e la uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1933-34.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 dicembre 1932 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(7855)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1932.
Restrizioni nell'esercizio venatorio in provincia di Parma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Sulle proposte della Commissione venatoria provinciale di Parma ed udita la Commissione venatoria centrale;

Decreta:

Art. 1.

In provincia di Parma e precisamente nel tratto di territorio già ascritto alla zona 2ª, costituito da parte del letto del fiume Taro e boschi finitimi, rimane vietata la caccia e la uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1933-34.
Detta zona è delimitata nel modo seguente:
A sud-ovest dalla linea ferroviaria Parma-Spezia, da Parma a Fornovo Taro; a nord dalla linea ferroviaria Fornovo-Fidenza da Fornovo Taro alla località Poggio; di qui la strada comunale per Casa Forni; da Casa Forni il canale Ducale fino al punto d'incrocio dello stesso con la ferrovia Fornovo-Fidenza e di qui il rimanente tratto della stessa ferrovia fino a Fidenza; a nord-est la linea ferroviaria Milano-Bologna, da Fidenza a Parma.

Art. 2.

Fino a tutta l'annata venatoria 1933-34 rimane vietata, in provincia di Parma, la caccia alle lepre nella zona 2ª con l'ausilio del cane segugio, fermo il permesso di cacciare la specie medesima, all'epoca consentita, con il cane da ferma.

Art. 3.

Fino a tutta l'annata venatoria 1933-34, rimangono vietate, in provincia di Parma, la caccia e la cattura della pernice rossa.

Art. 4.

La Commissione venatoria provinciale provvederà a render noti i confini delle zone di cui all'art. 1 del presente decreto nel modo che crederà meglio adatto.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 dicembre 1932 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(7856)

DECRETO PREFETTIZIO 1° ottobre 1932.
Riduzione di cognome nella forma italiana.

N. 50-670 M.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Markig Pietro fu Andrea e della fu Maria Madon, nato a S. Spirito il 19 giugno 1864 e residente a S. Spirito, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Markic Francesca fu Lazar, nata il 24 febbraio 1874, moglie;
Markic Carlo, nato a S. Spirito il 29 maggio 1897, figlio;
Markic Vittorio, nato a S. Spirito il 21 dicembre 1902, figlio;
Markic Olga, nata a S. Spirito il 26 gennaio 1907, figlia;
Markic Zorka, nata a S. Spirito il 3 gennaio 1909, figlia;
Markic Petra, nata a S. Spirito il 4 febbraio 1911, figlia;
Markic Vittoria, nata a S. Spirito il 12 ottobre 1917, figlia;
Markic Giuseppe fu Andrea, nato a S. Spirito il 28 gennaio 1871, fratello.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gargaro, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7357)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 5.

Media dei cambi e delle rendite

del 9 gennaio 1933 - Anno XI

S. U. America (Dollaro)	19.52
Inghilterra (Sterlina)	65.30
Francia (Franco)	76.15
Svizzera (Franco)	376 —
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.25
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.707
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	17.35
Cecoslovacchia (Corona)	58.07
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	3.39
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.65
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.37
Olanda (Fiorino)	7.867
Polonia (Zloty)	219 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160 —
Svezia (Corona)	3.57
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	82.425
Id. 3,50 % (1902)	80 —
Id. 3 % lordo	57.50
Consolidato 5 %	86.875
Buoni novennali. Scadenza 1941	102.35
Id. id. Id. 1934	101.20
Id. id. Id. 1940	102.075
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88.725

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

39° Elenco dei decreti Ministeriali di concessioni minerarie emanate in virtù del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 28 luglio 1932, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1932, registro n. 2 Corporazioni, foglio n. 172, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma, il 16 dicembre 1932, n. 4001, lib. 1, vol. 18, col quale al sig. Cesare Pirri, domiciliato in Viterbo, è concessa la facoltà di coltivare, per anni trenta, il giacimento di anidride carbonica, sito in località « Acqua Rossa » in territorio del comune di Viterbo, provincia di Viterbo. Estensione ettari 49.80.

Decreto Ministeriale 3 ottobre 1932, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1932, registro n. 2 Corporazioni, foglio n. 368, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma, il 7 dicembre 1932, n. 3711, lib. 1, vol. 17, col quale al sig. Fornaro Vincenzo fu Domenico, domiciliato in Alessandria, presso l'ing. Antonio Ratti, è concessa la facoltà di utilizzare per la durata di anni 99 l'acqua solfurea-clorurata-magnesiaca della sorgente, sita in località « Mulino Abedosa » nel territorio del comune di Castelletto d'Orba, provincia di Alessandria. Estensione ettari 0.94.

Decreto Ministeriale 3 ottobre 1932, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1932, registro n. 2 Corporazioni, foglio n. 355, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma, il 7 dicembre 1932, n. 3712, lib. 1, vol. 17, col quale al Pio Monte della Misericordia, con sede in Napoli, rappresentato legalmente dal suo sopraintendente conte Filippo Del Balzo fu Pasquale, è concessa in perpetuo la facoltà di utilizzare l'acqua termo-minerale delle sorgenti, site in località « Bagni » nel territorio del comune di Casamicciola, provincia di Napoli. Estensione ettari 0.07.04.

Decreto Ministeriale 3 ottobre 1932, registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1932, registro n. 2 Corporazioni, foglio n. 347, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma, il 1° dicembre 1932, n. 3557, lib. 1, vol. 17, col quale al comune di Bagni di Lucca, è concessa in perpetuo la facoltà di utilizzare l'acqua termo-minerale della sorgente denominata « Bagni di Lucca » nel suo territorio. Estensione ettari 108.52.02.

Decreto Ministeriale 3 ottobre 1932, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1932, registro n. 2 Corporazioni, foglio n. 366, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma, il 1° dicembre 1932, n. 3559, lib. 1, vol. 17, col quale al comune di Castagneto Po, in provincia di Torino, è concessa per la durata di anni 99 la facoltà di utilizzare l'acqua carbonico-solfidrica della sorgente, sita in località « S. Genesio » in territorio del comune di Castagneto Po, provincia di Torino. Estensione ettari 26.63.74.

Decreto Ministeriale 19 ottobre 1932, registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1932, registro n. 3 Corporazioni, foglio n. 56, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma, il 7 dicembre 1932, n. 3715, lib. 1, vol. 17, col quale agli eredi del sig. Dante Vecchia, rappresentati dal loro procuratore generale avv. Antonio Curia, domiciliato in Rivanazzano (frazione S. Francesco) è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare ed utilizzare a solo scopo terapeutico, l'acqua salso-bromo-iodica che scaturisce in località Rile dell'Olio, in territorio del comune di Rivanazzano, provincia di Pavia. Estensione ettari 1.75.52.

Decreto Ministeriale 19 ottobre 1932, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1932, registro n. 3 Corporazioni, foglio n. 47, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma, il 7 dicembre 1932, n. 3710, lib. 1, vol. 17, col quale la concessione della miniera di rame e pirite denominata « Fabbriche » sita in territorio dei comuni di Alagna e Riva Valdobbia, provincia di Vercelli, è confermata in perpetuo a favore della Società anonima Aziende chimiche nazionali associate, ed è trasferita alla Società anonima miniere dell'Argentiera, con sede in Torino. Estensione ettari 214.68.72.

Decreto Ministeriale 19 ottobre 1932, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1932, registro n. 3 Corporazioni, foglio n. 65, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma, il 16 dicembre 1932, n. 4000, lib. 1, vol. 18, col quale al sig. Negretti Giulio, domiciliato in Bonorva (Sassari) è concessa per la durata di anni 99 la facoltà di utilizzare l'acqua acidulo-ferruginosa della sorgente « Santa Lucia » in località « Funtana Sansa », in territorio del comune di Bonorva, in provincia di Sassari. Estensione ettari 5.64.22.

Decreto Ministeriale 26 ottobre 1932, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1932, registro n. 3 Corporazioni, foglio n. 63, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 16 dicembre 1932, n. 4002, lib. 1, vol. 18, col quale la facoltà di coltivare il giacimento di zolfo, sito in località « Bosco della Palata » ed altre, nel territorio del comune di Tufo, provincia di Avellino, è concessa in perpetuo ai condomini rappresentati dall'on. Vito di Marzo ed è trasferita alla Società anonima miniere di Marzo-Tufo, con sede in Napoli. Estensione ettari 29.

Decreto Ministeriale 31 ottobre 1932, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1932, registro n. 3 Corporazioni, foglio n. 44, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma, il 1° dicembre 1932, n. 3558, lib. 1, vol. 17, col quale alla Società anonima piemontese cementi e calce - fabbrica prodotti speciali per l'Eternit, con sede in Casale Monferrato, provincia di Alessandria, è concessa per la durata di anni 40 la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento siti in località « Beretta Nord » nel territorio del comune di Casale Monferrato, provincia di Alessandria. Estensione ettari 2.94.20.

Decreto Ministeriale 31 ottobre 1932, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1932, registro n. 3 Corporazioni, foglio n. 42, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma, il 7 dicembre 1932, n. 3714, lib. 1, vol. 17, col quale alla Società anonima miniere dell'Argentiera, con sede in Torino, e domicilio eletto in Valdicastello, provincia di Lucca, è concessa per la durata di anni 50, la facoltà di coltivare i giacimenti minerari, siti in località « Monte Arsiccio » in comune di Stazzema, provincia di Lucca. Estensione ettari 60.63.

Decreto Ministeriale 31 ottobre 1932, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1932, registro n. 3 Corporazioni, foglio n. 43, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma, il 7 dicembre 1932, n. 3713, lib. 1, vol. 17, col quale alla Società anonima miniere dell'Argentiera con sede in Torino, e domicilio eletto in Valdicastello, provincia di Lucca, è concessa per la durata di anni 50, la facoltà di coltivare i giacimenti minerali, siti in località «Valdicastello» in comune di Pietrasanta, provincia di Lucca. Estensione ettari 66.25.

Decreto Ministeriale 7 novembre 1932, registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1932, registro n. 3 Corporazioni, foglio n. 70, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma, il 23 dicembre 1932, n. 4192, lib. 1, vol. 18, col quale al sig. Zaccone Augusto, ed altri, rappresentati dal cav. Pierino Bargero, domiciliato in Casale Monferrato, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento, siti in località «Campanino» nel territorio del comune di S. Giorgio Monferrato, provincia di Alessandria. Estensione ettari 4.42.70.

Decreto Ministeriale 12 novembre 1932, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1932, registro n. 3 Corporazioni, foglio n. 82, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma, il 23 dicembre 1932, n. 4191, lib. 1. vol. 18, col quale al comune di Caselette è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare i giacimenti di magnesite, siti in località «Monte Calvo», in territorio del comune di Caselette, provincia di Torino. Estensione ettari 22.71.51.

Decreto Ministeriale 21 novembre 1932, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1932, registro n. 3 Corporazioni, foglio n. 81, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma, il 16 dicembre 1932, n. 3999, lib. 1, vol. 18, col quale è trasferita alla Società anonima Caolino Pancera e C. di Schio, la concessione perpetua di coltivare i giacimenti di caolino, siti in località «Pinzerle» in territorio del comune di Tretto, provincia di Vicenza. Estensione ettari 1.84.84.

Decreto Ministeriale 21 novembre 1932, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1932, registro n. 3 Corporazioni, foglio n. 80, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma, il 16 dicembre 1932, n. 3998, lib. 1, vol. 18, col quale è trasferita alla Società anonima Caolino Pancera e C., di Schio, la concessione perpetua di coltivare i giacimenti di caolino, siti in località «Busa del Diavolo» in territorio del comune di Tretto, provincia di Vicenza. Estensione ettari 0.39.45.

Decreto Ministeriale 5 dicembre 1932, registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 1932, registro n. 3 Corporazioni, foglio n. 104, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma, il 24 dicembre 1932, n. 4205, lib. 1, vol. 18, col quale alla Società in accomandita semplice Solvay & C., con sede in Bruxelles e domicilio eletto agli effetti del presente decreto in Montecatini Val di Cecina, provincia di Pisa, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di salgemma denominata «Buriano», sita in comune di Volterra e Montecatini Val di Cecina, provincia di Pisa. Estensione ettari 1.063.

Decreto Ministeriale 5 dicembre 1932, registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 1932, registro n. 3 Corporazioni, foglio n. 105, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma, il 24 dicembre 1932, n. 4206, lib. 1, vol. 18, col quale alla Società in accomandita semplice Solvay & C., con sede in Bruxelles e domicilio eletto agli effetti del presente decreto in Montecatini Val di Cecina, provincia di Pisa, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di salgemma denominata «Ponte Ginori» sita in territorio del comune di Montecatini Val di Cecina, provincia di Pisa. Estensione ettari 580.34.00.

(7867)

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI MILITARI. DIVISIONE STATO GIURIDICO.

Concorso per la nomina di 13 tenenti medici in servizio permanente nel Corpo sanitario militare marittimo.

IL MINISTRO PER LA MARINA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Visti il decreto Ministeriale 15 marzo 1929 che approva le istruzioni ed i programmi per il concorso di ammissione a tenente medico nel Corpo sanitario militare marittimo;

Visti i decreti del Capo del Governo in data 16 giugno e 17 dicembre 1932;

Decreta:

È approvata l'annessa notificazione di concorso in data 1° gennaio 1933, per la nomina di 13 tenenti medici in servizio permanente nel Corpo sanitario militare marittimo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° gennaio 1933 - Anno XI.

Il Ministro: SIRIANNI.

Notificazione di concorso per la nomina di 13 tenenti medici in servizio permanente nel Corpo sanitario militare marittimo.

Art. 1.

È aperto un concorso per esami alla nomina di 13 tenenti medici in servizio permanente nel Corpo Sanitario Militare Marittimo.

Art. 2.

Il concorso avrà luogo in Roma alla data che sarà stabilita e comunicata in tempo utile ai concorrenti e gli esami saranno sostenuti in base ai programmi approvati con decreto Ministeriale in data 15 marzo 1929.

Art. 3.

Possono prendere parte al concorso i laureati in medicina e chirurgia che abbiano ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale a norma delle vigenti disposizioni e che non abbiano superato l'età di 27 anni alla data della presente notificazione. Per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concesso, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

Art. 4.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere per nascita o per naturalizzazione cittadini italiani;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, cui i concorrenti saranno sottoposti immediatamente prima di dar principio agli esami.

Art. 5.

La classificazione degli idonei sarà fatta per ordine di merito, come risulterà dai punti ottenuti, ed a parità di punti la precedenza sarà stabilita come è specificato nell'art. 18 delle annesse «Istruzioni». Costituirà poi diritto di precedenza — a parità di altri titoli — l'aver seguito almeno due corsi di cultura militare presso le RR. Università, avendone superato i relativi esami.

Art. 6.

Lo stipendio iniziale è di L. 12.200 annue, cui deve aggiungersi il supplemento di servizio attivo di L. 2200 annue, l'indennità militare di L. 2600 annue e l'eventuale aggiunta di famiglia (il tutto ridotto del 12 per cento in applicazione del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491).

Art. 7.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 5, dovranno pervenire al Ministero della marina (Dire-

zione generale del personale e dei servizi militari - Divisione stato giuridico) entro il 60° giorno dalla data di pubblicazione della presente notificazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno con l'indicazione esatta del proprio domicilio, corredata dai seguenti documenti:

a) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia; oppure la copia autentica di esso, rogata da regio notaio debitamente legalizzata. Se la laurea fu conseguita oltre il 31 dicembre 1924, dovrà essere esibito anche il certificato di esame di Stato agli effetti dell'abilitazione all'esercizio professionale;

b) copia autentica dell'atto di nascita, legalizzato dal Presidente del Tribunale competente o dal Pretore. (Sono esclusi i certificati di nascita);

c) certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato;

d) certificato di stato libero e, se ammogliato, copia dell'atto di matrimonio legalizzati.

I vincitori del concorso, che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, dovranno entro il termine di due mesi dalla nomina, chiedere al Ministero della marina l'autorizzazione a produrre, nei modi stabiliti dalla legge 11 marzo 1926, n. 399, le prove di possedere la rendita annua di lire 4500 nominali. Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso, ammogliato, se egli non avrà ottemperato alla disposizione del precedente capoverso e non avrà ottenuto dal Tribunale Supremo Militare la declaratoria della idoneità e sicurezza della rendita;

e) certificato generale negativo del casellario giudiziario, rilasciato dal Tribunale civile e penale, debitamente legalizzato;

f) certificato di buona condotta, rilasciato dall'autorità comunale competente e vidimato dal prefetto;

g) titoli scientifici e titoli speciali di carriera, se posseduti dall'aspirante, come è prescritto dagli articoli 4, 14 e 15 delle annesse « Istruzioni »;

h) domanda per le lingue estere, su cui il candidato eventualmente chiede di sottoporsi ad esame;

i) foglio di congedo o copia dello stato di servizio militare;

l) la propria fotografia con la firma debitamente autenticata.

m) documento comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista.

I documenti indicati alle lettere *d*), *e*) ed *f*) dovranno essere di data non anteriore a quella della presente notificazione.

I concorrenti, ufficiali di complemento in servizio od impiegati dello Stato in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*) ed *f*).

Gli aspiranti ed allievi ufficiali, dovranno presentare tutti i documenti indicati nel presente art. 7.

Non verranno prese in considerazione le domande che, entro il termine stabilito, perverranno non corredate dei documenti prescritti dal presente articolo. *Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.*

I concorrenti residenti in Colonia potranno essere ammessi al concorso presentando, entro il termine prescritto dal primo comma del presente articolo, la sola domanda, salvo a produrre i documenti successivamente ed in ogni caso almeno dieci giorni prima degli esami.

Art. 8.

Il Ministero si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti presentati, e si riserva altresì di escludere dal concorso, senza indicarne il motivo, coloro per i quali le informazioni non risultassero ottime sotto ogni riguardo.

Art. 9.

Ciascuno dei vincitori del concorso, assumendo servizio, ha diritto soltanto al rimborso della spesa di viaggio personale in seconda classe, per raggiungere la sede assegnatagli, purchè sia diversa da quella nella quale aveva la residenza prima di essere nominato. Per il detto viaggio l'ufficiale riceverà lo scontrino ferroviario a tariffa militare.

Art. 10.

I vincitori del concorso per ottenere la nomina a tenente, dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo Reale Equipaggi Marittimi con ferma di sei anni, a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 11.

I vincitori del concorso, assunti in servizio con la nomina di tenente medico, saranno inviati a seguire un corso d'istruzione militare e marinaresca presso la R. Accademia navale di Livorno ed un corso accelerato d'insegnamento (igiene navale, patologia esotica, medicina legale militare, ecc.), di circa tre mesi presso la R. Scuola di sanità militare marittima. Dopo ultimati tali corsi la Commissione Ordinaria di Avanzamento stabilirà la classificazione definitiva degli ufficiali ammessi, tenendo conto dei punti dell'esame di concorso e dei risultati dei corsi da essi seguiti.

Art. 12.

Copie della presente notificazione, con le istruzioni e i programmi di esame annessi, potranno essere richieste alla Direzione della R. Scuola di sanità militare marittima di Napoli, alle Direzioni degli Ospedali militari marittimi di La Spezia, Taranto, Venezia, Pola, Maddalena, ovvero al Ministero della Marina (Direzione Generale del Personale e dei Servizi Militari - Divisione Stato Giuridico e Direzione Centrale di Sanità Militare Marittima).

Roma, addì 1° gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: SIRIANNI.

Istruzioni e programmi pel concorso di ammissione a tenente nel Corpo Sanitario Militare Marittimo.

(Approvati con decreto Ministeriale 15 marzo 1929).

ISTRUZIONI GENERALI.

Art. 1.

L'ammissione nel Corpo Sanitario Militare Marittimo col grado di Tenente Medico ha luogo esclusivamente a seguito di concorso per esami che comprendono:

1° prove obbligatorie;

2° prove facoltative.

Art. 2.

Le condizioni per l'ammissione al concorso sono quelle stabilite nel decreto di notificazione del concorso stesso.

Art. 3.

Le prove obbligatorie sono sei e precederanno quelle facoltative. Esse sono:

a) una orale di anatomia umana descrittiva;

b) due scritte: una di patologia speciale medica ed una di patologia speciale chirurgica;

c) tre pratiche: una di clinica medica; una di clinica chirurgica ed una di medicina operatoria.

Art. 4.

Le prove facoltative sono costituite da:

a) esame dei titoli scientifici;

b) esame dei titoli di carriera;

c) esame di lingue estere.

Si potrà essere ammessi alle prove facoltative solo avendo, prima, la idoneità alle prove obbligatorie.

In ogni caso il candidato dovrà farne speciale richiesta nella domanda di ammissione al concorso:

allegando 5 copie *a stampa* dei titoli scientifici;

i diplomi originali dei titoli di carriera;

specificando le lingue estere, su cui è disposto a sostenere l'esame.

Art. 5.

Nel giorno e nella sede indicati dalla notificazione del concorso, la Commissione esaminatrice, fatto l'appello dei candidati, li sottoporrà a visita medica, per accertare la loro idoneità fisica al servizio M. M. delegandovi due Ufficiali Medici che fanno parte della Commissione, il cui giudizio è inappellabile.

Art. 6.

Compiute le visite mediche, saranno lasciati liberi i candidati dichiarati non idonei, ai quali saranno restituiti, subito, dietro ricevuta, i titoli ed i documenti personali trasmessi per l'ammissione al concorso.

Tra i concorrenti dichiarati idonei, uno, designato dal Presidente, procederà al sorteggio di tutti gli ammessi al concorso, allo scopo di stabilire l'ordine secondo cui essi saranno chiamati a sostenere le varie prove di esame.

La lista sorteggiata resterà affissa per tutta la durata del concorso, affinchè serva di norma ai concorrenti con l'avvertenza che ove, senza giustificati motivi, qualche candidato si assentasse da qualche prova, perderà il diritto al concorso.

Art. 7.

Successivamente, la Commissione in seduta privata prenderà visione degli incartamenti dei candidati, e dal Presidente saranno prestabiliti i relatori dei titoli scientifici, dei quali sarà distribuita una copia a ciascun esaminatore.

Art. 8.

Di ciascuna seduta il segretario redigerà il processo verbale, che, letto ed approvato al principio della seduta seguente, sarà firmato dai componenti la Commissione.

Art. 9.

Il criterio complessivo della idoneità alla nomina sarà tratto unicamente dalle prove obbligatorie, che, come si è detto, dovranno precedere le facoltative, le quali concorreranno però (articoli 14, 15, 16 e 17) a stabilire la graduatoria fra i candidati già riusciti idonei nelle prove obbligatorie.

Art. 10.

Al termine di ciascuna seduta di esame, la Commissione procederà, a porte chiuse, alle votazioni; dapprima a quella segreta per l'idoneità, col solito sistema delle palline bianche (idoneità) e di quelle nere (non idoneità), e poi a quella palese per l'assegnazione dei punti di merito.

Per la votazione palese di merito, ogni membro darà il proprio voto in armonia col risultato della votazione segreta, sia essa ad unanimità, ovvero solo a maggioranza, disponendo ciascuno di 20 punti: da 0 a 9 per i non riusciti idonei e da 10 a 20 per i candidati dichiarati idonei.

Nelle 2 votazioni i primi a votare saranno i membri civili che fanno parte della Commissione: dopo voteranno i membri militari, in ordine inverso di anzianità.

Art. 11.

Ultimata ciascuna prova sarà affisso l'elenco degli approvati, per ordine di merito, con i voti da ciascuno riportati.

Art. 12.

Ai candidati caduti in una prova, sarà comunicato dal Segretario della Commissione l'esito sfavorevole a fine della seduta, e saranno loro restituiti i titoli ed i documenti personali inviati per l'ammissione al concorso.

Tale restituzione di documenti sarà fatta dietro ricevuta, anche per coloro che presentassero dichiarazione scritta di volersi ritirare dal concorso.

Art. 13.

La prima prova obbligatoria sarà quella orale di anatomia umana descrittiva. Seguiranno le prove scritte di patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica.

L'ordine con cui dovranno svolgersi le successive prove pratiche di clinica medica, di clinica chirurgica e di medicina operatoria sarà stabilito, volta per volta, dal Presidente della Commissione, in rapporto alle speciali esigenze del momento.

Art. 14.

Ultimate le prove obbligatorie si procederà a quelle facoltative, cominciando dall'esame dei titoli scientifici.

Sono *titoli scientifici* i lavori originali a stampa (si terrà conto solo di quelli sperimentali o di osservazione clinica).

Su tali lavori la Commissione, prima di pronunciarsi, sentirà il giudizio dei relatori nominati dal Presidente fin dalla prima seduta (art. 7).

Per la votazione sui *titoli scientifici* ogni esaminatore dispone da 1 a 5 punti.

La somma dei punti così riportati dal candidato sarà aggiunta a quella dallo stesso conseguita nelle prove obbligatorie.

Art. 15.

Per i *titoli di carriera* si seguirà lo stesso procedimento tenuto per quelli scientifici.

Sono titoli di carriera: i diplomi ottenuti, in seguito ad esami, per aver seguito speciali corsi di perfezionamento in qualche disciplina medica; i certificati ufficiali di incarichi professionali lodevolmente disimpegnati o di tirocinio pratici compiuti; gli attestati dell'esito favorevole di altri concorsi sostenuti dal candidato.

La somma dei punti assegnati da ciascun membro della Commissione (che dispone da 1 a 5 punti) sarà aggiunta a quella riportata nelle prove obbligatorie e nell'esame dei titoli scientifici.

Art. 16.

Per gli esami di *lingue estere* alla Commissione esaminatrice, in sostituzione di due membri civili ordinari, sarà

aggregato un professore della lingua in cui verte l'esame, scelto tra quelli che abbiano insegnamento governativo.

Art. 17.

La votazione sulla prova facoltativa di lingue estere avrà luogo nel seguente modo:

1° per ciascuna lingua si procederà ad una votazione distinta;

2° ciascuno dei commissari dispone di 5 punti di merito;

3° si procederà innanzi tutto, a votazione segreta, sulla idoneità o sulla non idoneità ed a parità di giudizio, quello del Presidente avrà la prevalenza.

Se il candidato avrà ottenuto la idoneità, si procederà alla votazione palese con i punti di merito. I punti di merito riportati in ciascuna prova saranno aggiunti a quelli riportati nelle prove obbligatorie ed a quelli eventualmente riportati nell'esame dei titoli scientifici e di carriera.

Art. 18.

Ultimati tutti gli esami, la Commissione esaminatrice compilerà il prospetto riepilogativo generale delle votazioni riportate dai candidati, con la classificazione per ordine di merito risultante dalla somma dei punti riportati nelle varie prove.

A parità di voti, la precedenza sarà stabilita:

1° dalle decorazioni al valore riportate eventualmente dai candidati;

2° dall'anzianità di grado che il candidato ha eventualmente rivestito quale Ufficiale Medico effettivo o di complemento in uno dei Corpi armati dello Stato;

3° dall'anzianità di laurea.

La graduatoria finale sarà quindi resa pubblica con i punti da ciascuno riportati nelle varie prove obbligatorie ed in quelle facoltative.

Art. 19.

Il presidente della Commissione, ad esami ultimati, trasmetterà al Ministero in tanti plichi suggellati e da lui controfirmati:

1° il risultato della visita medica effettuata ai candidati prima degli esami;

2° i processi verbali delle sedute con i relativi stati delle singole votazioni e quello generale riepilogativo delle votazioni stesse con la classifica dei dichiarati idonei;

3° i lavori scritti di patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica;

4° le relazioni cliniche delle prove pratiche sul malato di medicina e di chirurgia;

5° i titoli scientifici originali;

6° gli incartamenti personali dei candidati, da questi inviati a corredo delle domande di ammissione;

7° le ricevute di quei candidati che abbiano ritirati i loro incartamenti e titoli.

ISTRUZIONI SPECIALI E PROGRAMMI.

1) Prova orale *di Anatomia umana descrittiva.*

Art. 20.

Per questa prova, la Commissione assegnerà un numero progressivo ai volumi di un trattato da essa prescelto. Il candidato che secondo l'ordine di sorteggio (art. 6) deve per primo sostenere la prova, in ciascuna seduta, ammesso nella sala di esame (mentre gli altri rimarranno appartati altrove) estrarrà uno dei numeri che contrassegnano i vari volumi di anatomia e poi aprirà quello sorteggiato, in tre punti differenti a mezzo di una stecca. Su questi la Commissione, seduta stante, formulerà 3 tesi, delle quali una sarà estratta dal 1° esaminando, e su di essa verterà la prova di esame per tutti i candidati invitati a sostenere la prova in quella seduta.

Lo stesso procedimento sarà tenuto nelle sedute successive fino all'espletamento dell'esame di tutti i concorrenti.

* * *

La prova di anatomia dovrà avere la durata di 15 minuti, ma il Presidente potrà concederne altri 10, a richiesta del candidato, per compiere la trattazione dell'argomento.

* * *

I candidati, che hanno sostenuto la prova, dovranno attendere nella sala di esame che tutti gli altri, chiamati in quel giorno, abbiano sostenuto il proprio esame.

2) Esami scritti *di Patologia speciale medica e di Patologia speciale chirurgica.*

Art. 21.

L'assegnazione dei posti per lo svolgimento di ciascuna prova scritta sarà sorteggiato volta per volta.

Ogni posto sarà contrassegnato da un numero progressivo.

I candidati, chiamati secondo l'ordine già stabilito dall'art. 6, estrarranno, ciascuno, un numero che corrisponderà a quello del posto che ognuno di essi deve occupare per lo svolgimento del tema.

* * *

Il tema da svolgere per iscritto, sia di patologia speciale medica che di patologia speciale chirurgica, sarà estratto a sorte fra 3 che la Commissione formulerà ciascuna volta, seduta stante, dal complesso dei capitoli di uno o più trattati della materia d'esame, aperti in uno o più punti a mezzo di una stecca dal candidato che è il 1° nella lista sorteggiata il 1° giorno (art. 6).

Il tema, in ciascuna delle due prove scritte, sarà dettato dal Segretario della Commissione e sarà svolto simultaneamente da tutti i concorrenti entro quel limite di tempo che stabilirà la Commissione, ma che non dovrà superare le 8 ore, e sotto la continua vigilanza di 2 o più membri della Commissione.

* * *

Non è permesso ai candidati di avere con sè libri o manoscritti, nè di comunicare tra loro, o con estranei. Il contravventore a queste disposizioni sarà escluso dal concorso.

Compiuto il proprio lavoro, ciascun candidato apporrà la propria firma in un angolo dell'ultimo foglio, che ripiegherà e suggellerà in modo che essa resti affatto nascosta; chiuderà quindi lo scritto in una busta, che gli sarà consegnata dai membri della Commissione presenti, e lo rimetterà poscia ad essi, i quali alla presenza di lui la chiuderanno apponendovi il timbro d'ufficio e la loro firma.

Nella busta il candidato ha obbligo di chiudere anche la bozza dello scritto, nel caso l'abbia fatta; senza però apporvi la firma.

La firma del candidato non verrà scoperta dalla Commissione se non dopo la lettura di tutti i temi e dopo avere ultimate le votazioni di idoneità e di merito di ciascun scritto.

Il risultato delle singole votazioni verrà dalla Commissione segnato, volta per volta, a tergo di ciascun scritto.

3) PROVE PRATICHE SULL'AMMALATO.

Art. 22.

Per le due prove di clinica medica e chirurgica, valgono le seguenti norme:

In ogni seduta, la Commissione, dopo aver stabilito il numero dei candidati da esaminare, e disposto perchè essi siano appartati in maniera da non poter in alcun modo comunicare con l'esterno, procederà alla scelta di due casi clinici di medicina o di chirurgia (a seconda della prova di cui trattasi) stabilendone la diagnosi che sarà registrata nel processo verbale, ed il tempo che sarà concesso a ciascun candidato per l'esame dell'ammalato.

Il primo dei candidati appartati sarà ammesso nella sala di esame, ed estrarrà a sorte un numero corrispondente ad uno dei malati prescelti, sul quale egli per primo e, successivamente per ordine, tutti gli altri candidati, trattenuti per quella seduta, saranno chiamati alla prova.

I candidati, che hanno sostenuto l'esame, dovranno rimanere nella sala fino a quando la prova non sia stata effettuata da tutti quelli chiamati per la stessa seduta.

* * *

Ciascuna prova di clinica risulta di tre parti:

a) *osservazione del malato* (che avrà la durata stabilita in precedenza dalla Commissione), per la quale l'esaminando dovrà dimostrare di possedere *cognizione completa* dei vari mezzi d'indagine clinica, metodo e precisione di osservazione.

Il candidato potrà prendere qualche appunto, prendere visione della curva termica, delle eventuali radiografie eseguite e dei risultati di analisi chimiche, microscopiche e batteriologiche praticate per il caso in esame;

b) di una breve relazione scritta, in cui il candidato scriverà solamente la diagnosi, la prognosi e le prescrizioni terapeutiche;

c) di una esposizione orale per illustrare il caso clinico osservato.

* * *

Durante lo svolgimento di tali prove nessuna domanda od obbiezione sarà rivolta al candidato dai membri della Commissione.

4) PROVA PRATICA SUL CADAVERE.

Medicina operatoria.

Art. 23.

Le operazioni (da compiersi nel limite di tempo che per ciascuna stabilirà la Commissione) sono le seguenti:

1° Legatura della carodite primitiva - Disarticolazione dell'alluce (tarso-metatarsea).

2° Legatura della succlavia all'esterno degli scaleni - Uretrotomia interna.

3° Legatura dell'ascellare - Disarticolazione del pollice (carpo-metacarpea).

4° Legatura dell'omerale o della radiale o della cubitale - Exenteratio bulbi.

5° Legatura della femorale nel triangolo dello Scarpa - Tamponaggio delle fosse nasali.

6° Legatura della poplitea - Cistotomia soprapubica.

7° Disarticolazione del braccio - Tenorrafia e tenoplastica.

8° Disarticolaz. dell'antibraccio - Uretrotomia esterna.

9° Disarticolazione della mano - Puntura del rachide.

10° Disarticolazione degli ultimi 4 metacarpi - Pleurotomia e resezione costale.

11° Disarticolazione della gamba (osteo-plastica alla Gritti) - Toracentesi.

12° Disarticolazione tarso-metatarsea - Neurorrafia e neuroplastica.

13° Amputazione del braccio o della coscia - Puntura della vescica.

14° Amputazione dell'antibraccio o della gamba - Tracheotomia.

* * *

Questa prova sarà regolata nel modo seguente:

a) i candidati convocati per l'esame si troveranno presenti all'apertura della seduta; però nella sala incisoria saranno ammessi a sostenere la prova uno per volta, mentre gli altri aspetteranno lontani da essa il proprio turno di esame;

b) verificati e messi nell'urna i numeri corrispondenti alle tesi, ogni candidato ne estrarrà uno ed eseguirà le operazioni a quello corrispondenti.

In caso che gli esami non possano assolversi in una sola seduta, essi saranno ripresi in altro giorno con lo stesso sistema.

PROVE FACOLTATIVE DI LINGUE ESTERE.

Art. 24.

Le prove facoltative di lingue estere constano di un esperimento orale, che avrà la durata di 10 minuti e consisterà in una conversazione nella lingua in cui cade lo esame, o in una traduzione, a prima vista, di un brano scelto dal professore, dall'italiano nella lingua estera di cui si sostiene la prova.

(45)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esami a 21 posti di volontario archivista (gruppo A) nel ruolo del personale degli Archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA.

Visti i Regi decreti 31 dicembre 1923, n. 3138; 23 ottobre 1924, n. 1737, e 25 aprile 1932, n. 477, sul nuovo ordinamento degli Archivi notarili;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 17 dicembre 1932, che autorizza a bandire concorsi per ammissioni ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato nell'anno 1933-XI;

Decreta:

Art. 1.

È bandito un concorso per esami a 21 posti di volontario archivista (gruppo A) nel ruolo del personale degli Archivi notarili.

Possono partecipare al concorso coloro che, oltre ad essere forniti dei requisiti prescritti dagli ordinamenti in vigore, abbiano, alla data del presente decreto, compiuto 18 anni e non superato 30 anni di età.

Per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, per gli invalidi di guerra e per gli invalidi per la causa nazionale, il limite anzidetto è elevato rispettivamente a 35 per i primi e a 39 anni per gli altri. Inoltre, per coloro che risultino

regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite di età massimo, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

I concorrenti invalidi di guerra e per la causa nazionale dichiarati idonei hanno diritto di preferenza sugli altri concorrenti fino al raggiungimento della quota a loro riservata ai sensi dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312. Qualora non vi siano concorrenti invalidi o questi non conseguano la idoneità, i posti ad essi riservati sono conferiti agli altri concorrenti dichiarati idonei.

Art. 2.

In aggiunta ai requisiti prescritti dagli ordinamenti in vigore, gli aspiranti debbono, a seconda dell'età, essere iscritti al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 5, devono essere dirette al Ministero di grazia e giustizia e firmate dai candidati con la indicazione del loro nome, cognome ed indirizzo. Esse debbono essere presentate all'Archivio notarile distrettuale nella cui giurisdizione trovasi il Comune di residenza del candidato nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, insieme ai documenti indicati nell'articolo seguente e ad un elenco di essi in duplice copia, una delle quali deve essere restituita a titolo di ricevuta, dopo accertatane l'esattezza.

Il capo dell'Archivio, riscontrata la regolarità dei documenti, li trasmette senza indugio insieme alla domanda al competente procuratore del Re ed alla chiusura del concorso comunica al Ministero un elenco delle domande ricevute o la corrispondente dichiarazione negativa.

Il procuratore del Re, appena ricevute le domande, assume le informazioni sulla condotta civile, morale e politica, provvede al rilascio delle dichiarazioni generali del casellario giudiziale ed invia al Ministero di grazia e giustizia (Direzione generale degli affari civili e delle professioni legali - Ufficio IV) entro dieci giorni dalla chiusura del concorso le domande così completate, allegandovi i rapporti dell'autorità politica ed il proprio parere sull'ammissibilità del candidato al concorso.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso devono essere corredate dai seguenti documenti:

1° copia o certificato dell'atto di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana;

3° attestato di buona condotta morale e politica, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

4° certificato generale del casellario giudiziale;

5° certificato medico di sana e robusta costituzione e di esenzione da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio in impieghi civili presso le pubbliche Amministrazioni. Gli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà, eventualmente, sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

6° diploma originale, ovvero certificato del direttore di segreteria dell'Università, di laurea in giurisprudenza o di titolo equipollente;

7° tessera d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento per l'anno 1933-XI;

8° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua residenza;

9° quietanza comprovante il pagamento della tassa di L. 50 presso un Archivio notarile distrettuale;

10° foglio di congedo illimitato, ovvero copia dello stato di servizio, o certificato di esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva. I candidati ex combattenti od invalidi di guerra produrranno la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, accompagnata dalla speciale dichiarazione integrativa per i servizi prestati in zona di guerra presso enti o reparti mobilitati;

11° eventuali benemerenze di guerra;

12° due fotografie firmate del concorrente, una delle quali con la firma autenticata dal podestà o da un notaro.

Gli orfani di guerra, i figli di invalidi di guerra, i minorati per la causa nazionale devono dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della residenza.

I documenti richiesti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati dalle competenti autorità.

I certificati di cui ai numeri 2°, 3°, 4°, 5° e 8° non sono validi se rilasciati più di tre mesi prima del presente decreto.

La quietanza di cui al n. 9° deve, a pena di decadenza, essere rilasciata prima della scadenza dei termini del concorso.

Il concorrente deve fare esplicita dichiarazione di accettare, in caso di nomina, qualunque residenza.

Art. 5.

Agli aspiranti ammessi al concorso è inviata una tessera di riconoscimento.

Con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile può essere negata l'ammissione al concorso.

Art. 6.

L'esame di concorso avrà luogo in Roma nei giorni 11 e 12 aprile 1933-XI e nei locali che saranno indicati nella tessera di riconoscimento.

Esso consisterà in due prove scritte ed una prova orale. Le prove scritte avranno rispettivamente per oggetto:

a) trattazione di un tema di diritto civile;

b) trattazione di un tema sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili.

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie: diritto civile; elementi di diritto corporativo; ordinamento del notariato e degli archivi notarili; tassa sugli affari; paleografia, diplomatica ed archivistica; legge e regolamento sulla contabilità e l'amministrazione del patrimonio dello Stato.

La data della prova orale sarà fissata dalla Commissione esaminatrice, che ne darà comunicazione agli interessati.

Art. 7.

I vincitori del concorso vengono nominati in prova per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di volontari archivisti. Al termine del periodo di prova, coloro che ottengano il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione sono nominati archivisti (grado 10° del gruppo *A*) nel ruolo del personale degli Archivi notarili, con le competenze spettanti a tale grado.

Art. 8.

Per quanto non è stabilito dal presente decreto e dalle disposizioni sull'ordinamento degli Archivi notarili, sono applicabili le norme vigenti per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato.

Roma, addì 3 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: DE FRANCISCI.

(42)

Concorso per esami a 17 posti di volontario assistente aggiunto (gruppo C) nel ruolo del personale degli Archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA.

Visti i Regi decreti 31 dicembre 1923, n. 3138, 23 ottobre 1924, n. 1737, e 25 aprile 1932, n. 477, sul nuovo ordinamento degli Archivi notarili;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 17 dicembre 1932, che autorizza a bandire concorsi per ammissioni ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato nell'anno 1933-XI;

Decreta:

Art. 1.

È bandito un concorso per esami a diciassette posti di volontario assistente aggiunto (gruppo *C*) nel ruolo del personale degli Archivi notarili.

Possono partecipare al concorso coloro che, oltre ad essere forniti dei requisiti prescritti dagli ordinamenti in vigore, abbiano, alla data del presente decreto, compiuto 18 anni e non superato 30 anni di età.

Per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, per gli invalidi di guerra e per gli invalidi per la causa nazionale, il limite anzidetto è elevato rispettivamente a 35 per i primi e a 39 anni per gli altri. Inoltre, per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite di età massimo, una pro-

roga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

I concorrenti invalidi di guerra e per la causa nazionale dichiarati idonei hanno diritto di preferenza sugli altri concorrenti fino al raggiungimento della quota a loro riservata ai sensi dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312. Qualora non vi siano concorrenti invalidi o questi non conseguano la idoneità, i posti ad essi riservati sono conferiti agli altri concorrenti dichiarati idonei.

Art. 2.

In aggiunta ai requisiti prescritti dagli ordinamenti in vigore, gli aspiranti debbono, a seconda dell'età, essere iscritti al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 5, devono essere dirette al Ministero di grazia e giustizia e firmate dai candidati con la indicazione del loro nome, cognome ed indirizzo. Esse debbono essere presentate all'Archivio notarile distrettuale nella cui giurisdizione trovasi il Comune di residenza del candidato, nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, insieme ai documenti indicati nell'articolo seguente e ad un elenco di essi in duplice copia una delle quali deve essere restituita a titolo di ricevuta, dopo accertatane l'esattezza.

Il capo dell'Archivio, riscontrata la regolarità dei documenti, li trasmette senza indugio insieme alla domanda al competente procuratore del Re ed alla chiusura del concorso comunica al Ministero un elenco delle domande ricevute o la corrispondente dichiarazione negativa.

Il procuratore del Re, appena ricevute le domande, assume le informazioni sulla condotta civile, morale e politica, provvede al rilascio delle dichiarazioni generali del casellario giudiziale ed invia al Ministero di grazia e giustizia (Direzione generale degli affari civili e delle professioni legali - Ufficio IV) entro dieci giorni dalla chiusura del concorso le domande così completate, allegandovi i rapporti dell'Autorità politica ed il proprio parere sull'ammissibilità del candidato al concorso.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso devono essere corredate dai seguenti documenti:

1° copia o certificato dell'atto di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana;

3° attestato di buona condotta morale e politica, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

4° certificato generale del casellario giudiziale;

5° certificato medico di sana e robusta costituzione e di esenzione da difetti o imperfezioni, che influiscano sul rendimento del servizio in impieghi civili presso le pubbliche Amministrazioni. Gli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà, eventualmente, sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

6° diploma di licenza da scuola media inferiore od altro dei corrispondenti diplomi ai termini del R. decreto 6 giugno 1923, n. 1054, oppure licenza di scuola complementare;

7° tessera d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento per l'anno 1933-XI;

8° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua residenza;

9° quietanza comprovante il pagamento della tassa di L. 50 presso un Archivio notarile distrettuale;

10° foglio di congedo illimitato, ovvero copia dello stato di servizio, o certificato di esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva. I candidati ex combattenti od invalidi di guerra produrranno la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, accompagnata dalla speciale dichiarazione integrativa per i servizi prestati in zona di guerra presso enti o reparti mobilitati;

11° eventuali benemerenze di guerra;

12° due fotografie firmate dal concorrente, una delle quali con la firma autenticata dal podestà o da un notaio.

Gli orfani di guerra, i figli di invalidi di guerra, i minorati per la causa nazionale devono dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della residenza.

I documenti richiesti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati dalle competenti Autorità.

I certificati di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 8, non sono validi se rilasciati più di tre mesi prima del presente decreto.

La quietanza di cui al n. 9 deve, a pena di decadenza, essere rilasciata prima della scadenza dei termini del concorso.

Il concorrente deve fare esplicita dichiarazione di accettare in caso di nomina qualunque residenza.

Art. 5.

Agli aspiranti ammessi al concorso è inviata una tessera di riconoscimento.

Con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile può essere negata l'ammissione al concorso.

Art. 6.

L'esame di concorso avrà luogo in Roma nei giorni 19 e 20 aprile 1933-XI e nei locali che saranno indicati nella tessera di riconoscimento.

Esso consisterà in due prove scritte ed una orale. Delle prove scritte, la prima avrà per oggetto un tema di composizione in lingua italiana e la seconda un tema su nozioni riguardanti l'ordinamento del notariato e degli Archivi notarili. Nelle prove scritte si terrà conto anche della calligrafia. La prova orale avrà per oggetto nozioni sulle seguenti materie: ordinamento del notariato e degli Archivi notarili; tassa sugli affari; legge e regolamento sulla contabilità e l'amministrazione del patrimonio dello Stato.

Gli aspiranti dovranno altresì sottoporsi ad un saggio pratico di scritturazione a macchina.

La data della prova orale sarà fissata dalla Commissione esaminatrice, che ne darà comunicazione agli interessati.

Art. 7.

I vincitori del concorso vengono nominati in prova per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di volontari assistenti aggiunti. Al termine del periodo di prova, coloro che ottengano il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione sono nominati assistenti aggiunti (grado 13° del gruppo *C*) nel ruolo del personale degli Archivi notarili, con le competenze spettanti a tale grado.

Art. 8.

Per quanto non è stabilito dal presente decreto e dalle disposizioni sull'ordinamento degli Archivi notarili, sono applicabili le norme vigenti per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato.

Roma, addì 3 gennaio 1933 - Anno XI.

Il Ministro: DE FRANCISCI.

(43)

Concorso per titoli a 2 posti di volontario usciere nel ruolo del personale subalterno degli Archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i Regi decreti 31 dicembre 1932, n. 3138, e 23 ottobre 1924, n. 1737, sul nuovo ordinamento degli Archivi notarili;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 17 dicembre 1932, che autorizza a bandire concorsi per ammissioni ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato nell'anno 1933-XI;

Decreta:

Art. 1.

E bandito un concorso per titoli a due posti di volontario usciere nel ruolo del personale subalterno degli Archivi notarili.

Possono partecipare al concorso coloro che, oltre ad essere forniti dei requisiti prescritti dagli ordinamenti in vigore, abbiano, alla data del presente decreto, compiuto 18 anni e non superato 30 anni di età.

Per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, per gli invalidi di guerra e per gli invalidi per la causa nazionale il limite anzidetto è elevato rispettivamente a 35 per i primi e a 39 anni per gli altri. Inoltre, per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite di età massimo, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

Art. 2.

In aggiunta ai requisiti prescritti dagli ordinamenti in vigore, gli aspiranti debbono, a seconda dell'età, essere inscritti al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 5 devono essere dirette al Ministero di grazia e giustizia e firmate dai candidati con la indicazione del loro nome, cognome ed indirizzo. Esse debbono essere presentate all'Archivio notarile distrettuale nella cui giurisdizione trovasi il Comune di residenza del candidato nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, insieme ai documenti indicati nell'articolo seguente e ad un elenco di essi in duplice copia, una delle quali deve essere restituita a titolo di ricevuta, dopo accertatane l'esattezza.

Il capo dell'Archivio, riscontrata la regolarità dei documenti, il trasmette senza indugio insieme alla domanda al competente procuratore del Re ed alla chiusura del concorso comunica al Ministero un elenco delle domande ricevute o la corrispondente dichiarazione negativa.

Il procuratore del Re, appena ricevute le domande, assume le informazioni sulla condotta civile, morale e politica, provvede al rilascio delle dichiarazioni generali del casellario giudiziale ed invia al Ministero di grazia e giustizia (Direzione generale degli affari civili e delle professioni legali - Ufficio IV) entro dieci giorni dalla chiusura del concorso le domande così completate, allegandovi i rapporti dell'Autorità politica ed il proprio parere sull'ammissibilità del candidato al concorso.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso devono essere corredate dai seguenti documenti:

1° copia o certificato dell'atto di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana;

3° attestato di buona condotta morale e politica, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio, o la sua abituale residenza;

4° certificato generale del casellario giudiziale;

5° certificato medico di sana e robusta costituzione e di esenzione da difetti o imperfezioni, che influiscano sul rendimento del servizio in impieghi civili presso le pubbliche Amministrazioni. Gli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà, eventualmente, sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

6° certificati in originale o in copia autentica dei titoli di studio eventualmente posseduti od in mancanza la prova di saper leggere e scrivere fatta avanti il podestà o un notaio;

7° tessera d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento per l'anno 1933-XI;

8° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua residenza;

9° quietanza comprovante il pagamento della tassa di L. 50 presso un Archivio notarile distrettuale;

10° foglio di congedo illimitato, ovvero copia dello stato di servizio o certificato di esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva. I candidati ex combattenti od invalidi di guerra produrranno la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, accompagnata dalla speciale dichiarazione integrativa per i servizi prestati in zona di guerra presso enti o reparti mobilitati;

11° eventuali benemerenze di guerra.

Gli orfani di guerra, i figli di invalidi di guerra, i minorati per la causa nazionale devono dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della residenza.

I documenti richiesti devono essere conformi alla prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati dalle competenti autorità.

I certificati di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 8 sono validi se rilasciati più di tre mesi prima del presente decreto.

La quietanza di cui al n. 9 deve, a pena di dicadenza, essere rilasciata prima della scadenza dei termini del concorso.

Il concorrente deve fare esplicita dichiarazione di accettare in caso di nomina qualunque residenza.

Art. 5.

Con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile può essere negata l'ammissione al concorso.

Art. 6.

I vincitori del concorso vengono nominati in prova per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di volontari uscieri. Al termine del periodo di prova, coloro che ottengano il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione sono nominati uscieri nel ruolo del personale subalterno degli Archivi notarili, con le competenze spettanti a tale grado.

Art. 7.

Per quanto non è stabilito dal presente decreto e dalle disposizioni sull'ordinamento degli Archivi notarili, sono applicabili le norme vigenti per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato.

Roma, addì 3 gennaio 1933 - Anno XI.

Il Ministro: DE FRANCISCI.

(44)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso per esami a 45 posti nel ruolo del personale di custodia delle opere idrauliche (ufficiali idraulici - gruppo C).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 30 giugno 1907, n. 667, col quale è stato approvato il regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 21 settembre 1931, col quale fu bandito un concorso per esami ai posti vacanti di ufficiale idraulico in base al R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;

Visto il R. decreto 1° febbraio 1932, n. 160, che apporta, fra l'altro, variazioni in aumento al ruolo organico degli ufficiali idraulici;

Visto il decreto 16 giugno 1932-X di S. E. il Capo del Governo;

Viste le autorizzazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di S. E. il Ministro per le finanze;

Visto il decreto 17 dicembre 1932-XI di S. E. il Capo del Governo;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 45 posti nel ruolo del personale di custodia delle opere idrauliche (ufficiali idraulici - gruppo C).

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i candidati che, alla data del presente decreto, abbiano conseguito la licenza di Regia scuola tecnica, secondo il vecchio ordinamento scolastico o la licenza di scuola complementare o il diploma di ammissione al corso superiore d'istituto tecnico secondo il nuovo ordinamento dell'istruzione media.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato Impero austro-ungarico.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 5 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno con la indicazione della paternità e del domicilio, dovranno essere presentate al Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale degli affari generali - Div. III) entro il termine perentorio dell'11 marzo 1933-XI.

Non saranno ammessi al concorso i candidati la domanda dei quali sarà giunta alla detta Direzione generale del Ministero, oltre il termine prescritto o con documenti mancanti o non regolari.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

L'ammissione al concorso potrà inoltre essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 7, da cui risulti che l'aspirante, di sesso maschile, abbia compiuto, alla data del presente decreto, il 18° anno e non oltrepassato il 30° anno di età.

Per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, il limite massimo di età è elevato a 35 anni; per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale e per gli ex combattenti decorati al valore militare tale limite è protratto fino al 39° anno di età.

Per i candidati che siano in servizio di ruolo o non di ruolo (straordinari, avventizi, cottimisti, diurnisti) presso l'Amministrazione dei lavori pubblici il limite massimo è pure elevato a 35 anni di età.

Per i candidati, che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sui limiti massimi di età sopra cennati, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito;

2° certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici, rilasciato su carta da bollo da L. 3 dal podestà del Comune di origine.

Agli effetti del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato, pure su carta da bollo da L. 3, di regolare condotta civile, morale e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza almeno da un anno, e, in caso di residenza per un periodo minore, altro certificato del podestà o dei podestà delle precedenti residenze entro l'anno;

4° certificato generale, su carta da bollo da L. 10, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziale;

5° certificato medico, rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un suo delegato, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica, esente da imperfezioni ed atto alle mansioni di ufficiale idraulico.

Per i candidati, invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, dal certificato medico deve risultare inoltre la natura e il grado di invalidità. Detto certificato dovrà contenere una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obbiettivo e l'apprezzamento se le condizioni fisiche dell'invalido medesimo lo rendano idoneo al servizio idraulico;

6° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. I candidati ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle benemerenze di guerra.

Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 3 del podestà del Comune di domicilio o di abituale residenza;

7° stato di famiglia, su carta da bollo da L. 3, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto dai candidati coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole;

8° fotografia autenticata dal notaio o dal podestà, se il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato dalla Amministrazione dello Stato;

9° diploma originale del titolo di studio prescritto dal precedente n. 2;

10° certificato, in carta da bollo da L. 3, rilasciato dal competente segretario federale del P. N. F. da cui risulti l'iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista per l'anno XI e la data della prima iscrizione al Partito stesso, oppure l'iscrizione per l'anno XI ai Fasci giovanili di combattimento.

Per i residenti in Colonia è consentita la presentazione della sola domanda entro il termine perentorio dell'11 marzo 1933, salvo a presentare i documenti sopra indicati entro il successivo giorno 13 marzo.

Nella domanda, alla quale il candidato potrà unire inoltre, nel suo interesse, altri documenti, dovrà essere esplicitamente dichiarato che il concorrente accetta, in caso di nomina, quella residenza che la Amministrazione riterrà di assegnarli.

Art. 5.

I candidati in servizio di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, possono limitarsi a produrre i documenti ai numeri 6, 8, 9 e 10 del precedente art. 4 insieme con copia dello stato di servizio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I candidati in servizio non di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, debbono esibire in aggiunta ai documenti prescritti dal precedente art. 4, un certificato da rilasciarsi dal capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio da cui risultino gli estremi della autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data d'inizio, la durata e la qualità del servizio stesso.

I candidati che si trovano alle armi per obblighi di leva possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3 e 5 del precedente art. 4, un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 3, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 del ripetuto art. 4 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

I documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 7 dovranno essere legalizzati a norma di legge. Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma non è richiesta la legalizzazione delle firme.

Art. 6.

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice, la quale sarà composta di un presidente scelto fra gli ingegneri capi del Genio civile, di due primi ingegneri di sezione o di due ingegneri principali di sezione e di un funzionario amministrativo del Ministero (di grado non superiore al 9°), con funzioni di segretario.

Art. 7.

L'esame di concorso consisterà in tre prove scritte e in una prova orale sulle materie indicate nel successivo articolo.

Art. 8.

Le materie su cui si svolgeranno gli esami scritti sono le seguenti:

a) aritmetica elementare;

b) misurazione e calcolazione di superficie e volumi;

c) compilazione di rapporti;

d) compilazione di giornali di lavori, libretti di misure; stati sommari periodici, liste settimanali, secondo i moduli prescritti dai regolamenti;

e) disegno lineare planimetrico ed altimetrico.

L'esame orale si svolgerà sulle precedenti e sulle seguenti materie;

f) nozioni sulle norme di polizia fluviale;

g) regole generali e metodi speciali per una buona esecuzione dei diversi lavori idraulici in terra, in legname ed in pietra, qualità da richiedersi nei materiali;

h) provvedimenti immediati da prendersi in caso di pericolo nelle arginature e notizie sul servizio di guardia e difesa in tempo di piena;

i) rilievo di piani col mezzo dello squadro agrimensorio; rilievo di sezioni trasversali con le staggie e livellette a bolla; rilievo di piante di fabbricati.

Art. 9.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni 22, 24 e 25 marzo 1933, la prova orale avrà luogo nel Ministero dei lavori pubblici in data da stabilirsi.

I candidati si presenteranno agli esami muniti della tessera di iscrizione per l'anno XI al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento.

Per gli esami scritti sono assegnati tre giorni, in ciascuno dei quali i candidati svolgeranno i temi loro proposti in otto ore, decorrenti dal momento della comunicazione dell'ultimo tema. Nel primo giorno si svolgeranno i due temi sulle materie indicate nelle lettere *a*) e *b*) dell'art. 8.

Nel secondo giorno svolgeranno i due temi sulle materie di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'articolo stesso. Tali temi serviranno anche come saggio di calligrafia.

Nel terzo giorno svolgeranno il tema di cui alla lettera *e*) con facoltà di dar prova più estesa di quella stabilita col tema stesso.

Art. 10.

Gli esami scritti e orali avranno luogo sotto l'osservanza delle disposizioni risultanti dalla parte prima, capo sesto, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, riflettenti lo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 11.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Per conseguire l'approvazione i candidati dovranno ottenere almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata dai primi elencati in essa in relazione al numero dei posti conferibili a secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva, di cui al precedente comma.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, nonchè quelle della legge 6 giugno 1929, n. 1024.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e relative estensioni e dell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, a favore degli invalidi di guerra e degli ex combattenti.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero e nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati aiuto ufficiali idraulici in prova per la durata di mesi sei. Durante tale periodo verrà loro corrisposto un assegno lordo mensile di L. 374. Tuttavia, ai vincitori provenienti da altri ruoli delle Amministrazioni dello Stato sarà conservato, se più favorevole, lo stipendio di cui fossero provvisti e sarà assegnato il supplemento di servizio attivo spettante agli impiegati del grado tredicesimo (gruppo *C*).

A tutti i vincitori, durante il periodo di prova in parola, verrà inoltre corrisposta l'aggiunta di famiglia in quanto ne abbiano diritto, secondo le vigenti disposizioni.

Infine a tutti i vincitori, per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, compete esclusivamente il rimborso della sola spesa personale di viaggio in seconda classe.

Art. 14.

Trascorso il periodo di prova di cui al precedente articolo, i vincitori del concorso saranno nominati aiuto ufficiali idraulici (grado 13°), a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, sentito il favorevole parere del Consiglio di amministrazione per il personale del Genio civile e per quello di custodia delle opere idrauliche e di bonifica.

I vincitori che siano ex combattenti, minorati per la causa nazionale, congiunti di caduti in guerra o per la causa nazionale saranno invece nominati, dopo il predetto periodo di prova, ufficiali idraulici aggiunti (grado 12°) con le modalità di cui all'art. 12 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, e all'art. 7 del R. decreto 6 gennaio 1927, n. 27.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: DI CROLLALANZA.

(46)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Concorso per il posto di direttore della Cattedra ambulante di agricoltura per la provincia di Nuoro.

Con le norme stabilite dal R. decreto 6 dicembre 1928, n. 3433, modificato dal R. decreto 26 giugno 1930, n. 1074, e del R. decreto 18 giugno 1931, n. 1158, è aperto il concorso, per titoli e per esami, al posto di direttore della Cattedra ambulante di agricoltura di Nuoro, con lo stipendio iniziale di L. 24 000 annue, al lordo della riduzione del 12 per cento di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, nonchè delle ritenute per ricchezza mobile, imposta complementare e per trattamento di quiescenza, aumentabile di L. 1200 ad ogni quadriennio, e per sei quadrienni successivi, pagabile in mensilità posticipate.

La misura dello stipendio potrà tuttavia essere variata dallo statuto-regolamento della Cattedra, da emanarsi in applicazione dell'art. 64 del decreto 6 dicembre 1928, n. 3433.

Gli esami saranno tenuti in luogo ed epoca da stabilirsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale dell'agricoltura), e consisteranno nella prova di una pubblica conferenza e in una prova pratica.

Al concorso possono essere ammessi coloro i quali siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 22 del R. decreto 6 dicembre 1928, n. 3433, e alla data del presente bando, siano laureati in scienze agrarie, abbiano compiuto il 25° anno di età e si trovino in attività di servizio, da non meno di tre anni, presso una Cattedra, quali reggenti di sezione o assistenti di ruolo, o nei servizi tecnici agricoli coloniali, ricoprendovi un ufficio tecnico. Tale triennio può risultare anche di più periodi staccati, purchè il concorrente si trovi in attività di servizio alla data predetta.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto, non motivato ed insindacabile, del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale dell'agricoltura), entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, la domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 5.

Alla domanda, che deve contenere l'indicazione del cognome, nome e paternità del concorrente, e quella del domicilio, a cui debbono essere indirizzate le eventuali comunicazioni, saranno allegati i seguenti documenti:

a) certificato o atto di nascita o estratto dell'atto stesso, legalizzato dalla competente Autorità giudiziaria;

b) stato di servizio militare o foglio di congedo, oppure certificato dell'esito definitivo di leva debitamente vistato dalla Commissione provinciale di leva per coloro che, avendo concorso alla leva, non siano stati chiamati alle armi. Gli ex combattenti dovranno comprovare la specie e la durata dei servizi militari prestati durante la guerra 1915-1918, in reparti combattenti e le benemerenze ottenute in dipendenza di tali servizi. Gli orfani di guerra ed i figli d'invalidi di guerra dovranno comprovare il possesso di tale requisito;

c) diploma di laurea in scienze agrarie, in originale oppure in copia, rilasciata da un pubblico notaio e legalizzata, ove sia destinata fuori del distretto notarile, dall'Autorità giudiziaria competente, e certificato dei punti riportati negli esami speciali ed in quelli di laurea;

d) certificato della Direzione della Cattedra ambulante di agricoltura o della Direzione dei servizi tecnici agricoli coloniali, vistato dal presidente della Cattedra o dall'Autorità competente dei predetti servizi da cui risulti il prescritto servizio del concorrente;

e) riassunto cronologico della carriera percorsa, degli uffici coperti e dell'attività in genere spiegata dal concorrente, nel campo agrario;

f) elenco riassuntivo, in doppio esemplare, dei documenti inviati a corredo della domanda.

Ai documenti sopra elencati i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli e le pubblicazioni che ritengono opportuno presentare nel proprio interesse.

Non sarà tenuto conto delle domande dei concorrenti che facessero riferimento a documenti presentati in altre Amministrazioni nè di quelle che pervenissero dopo la data di chiusura del concorso, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali e ferroviari. Non saranno accettati, dopo la data predetta, documenti o pubblicazioni o parte di essi.

Le pubblicazioni non stampate non saranno prese in considerazione.

Coloro che già hanno presentato domanda, corredata dei prescritti documenti e di titoli, per partecipare ad altri concorsi, banditi per direttore di Cattedra ambulante d'agricoltura potranno limitarsi a far pervenire la domanda d'ammissione, redatta sulla prescritta carta da bollo, nella quale sarà fatto riferimento ai documenti ed ai titoli presentati precedentemente. Alla domanda stessa dovrà essere allegato l'elenco dei documenti e dei titoli in duplice copia.

Con avvisi personali i concorrenti ammessi saranno avvertiti dell'epoca fissata per le prove di esami.

A parità di merito saranno tenute presenti le preferenze stabilite, a favore degli ex combattenti, degli orfani di guerra e dei figli d'invalidi di guerra, dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395

I risultati del concorso non saranno validi fino a quando gli atti relativi non siano stati approvati dal Ministero. Il vincitore sarà assunto con la qualifica di direttore non stabile, e per un periodo di prova di tre anni, trascorso il quale potrà acquistare la stabilità.

Il nominato dovrà prendere domicilio ed occupare il posto, nella sede della cattedra, entro quindici giorni dalla data di partecipazione della nomina. In caso contrario decadrà dalla nomina stessa e da ogni conseguente diritto.

Egli dovrà pure uniformarsi, oltre che al regolamento della Cattedra, a tutte le altre disposizioni che verranno stabilite per il miglior funzionamento dell'ente.

Ove il vincitore del concorso non assuma l'ufficio, ovvero rinunci al posto, il Consiglio di amministrazione della Cattedra, entro sei mesi dall'approvazione ministeriale degli atti del concorso, può proporre al Ministero la nomina del secondo e, in caso di rifiuto di quest'ultimo, del terzo dichiarato eleggibile.

Roma, addì 4 gennaio 1933 - Anno XI.

Il Ministro: ACERBO.

(47)

Concorso per il posto di direttore della Cattedra ambulante di agricoltura per la provincia di Reggio Emilia.

Con le norme stabilite dal R. decreto 6 dicembre 1928, n. 3433, modificate dal R. decreto 26 giugno 1930, n. 1074, e dal R. decreto 18 giugno 1931, n. 1158, è aperto il concorso, per titoli e per esame, al posto di Direttore della Cattedra ambulante di agricoltura di Reggio Emilia, con lo stipendio iniziale di L. 24.000 annue, al lordo della riduzione del 12 per cento di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, nonchè delle ritenute per ricchezza mobile, imposta complementare e per trattamento di quiescenza, aumentabile di L. 1200 ad ogni quadriennio, e per sei quadrienni successivi, pagabile in mensilità posticipate.

La misura dello stipendio potrà tuttavia essere variata dallo statuto-regolamento della Cattedra, da emanarsi in applicazione dell'art. 64 del decreto 6 dicembre 1928, n. 3433.

Gli esami saranno tenuti in luogo ed epoca da stabilirsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale dell'agricoltura), e consisteranno nella prova di una pubblica conferenza e in una prova pratica.

Al concorso possono essere ammessi coloro i quali siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 22 del R. decreto 6 dicembre 1928, n. 3433, e alla data del presente bando, siano laureati in scienze agrarie, abbiano compiuto il 25° anno di età e si trovino in attività di servizio, da non meno di tre anni, presso una Cattedra, quali reggenti di sezione o assistenti di ruolo, o nei servizi tecnici agricoli coloniali, ricoprendovi un ufficio tecnico. Tale triennio può risultare anche di più periodi staccati, purchè il concorrente si trovi in attività di servizio alla data predetta.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto, non motivato e insindacabile, del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale dell'agricoltura), entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, la domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 5.

Alla domanda, che deve contenere l'indicazione del cognome, nome e paternità del concorrente, e quello del domicilio, a cui debbono essere indirizzate le eventuali comunicazioni, saranno allegati i seguenti documenti:

a) certificato o atto di nascita o estratto dell'atto stesso legalizzato dalla competente Autorità giudiziaria;

b) stato di servizio militare o foglio di congedo, oppure certificato dell'esito definitivo di leva debitamente vistato dalla Commissione provinciale di leva per coloro che, avendo concorso alla leva, non siano stati chiamati alle armi. Gli ex combattenti dovranno comprovare la specie e la durata dei servizi militari prestati durante la guerra 1915-1918, in reparti combattenti e le benemerenze ottenute in dipendenza di tali servizi. Gli orfani di guerra ed i figli d'invalidi di guerra dovranno comprovare il possesso di tale requisito;

c) diploma di laurea in scienze agrarie, in originale oppure in copia, rilasciata da un pubblico notaio e legalizzata, ove sia destinata fuori del distretto notarile, dall'Autorità giudiziaria competente, e certificato dei punti riportati negli esami speciali ed in quelli di laurea;

d) certificato della Direzione della Cattedra ambulante di agricoltura, della Direzione dei servizi tecnici agricoli coloniali vistato dal presidente della Cattedra o dall'autorità competente dei predetti servizi da cui risulti il prescritto servizio del concorrente;

e) riassunto cronologico della carriera percorsa, degli uffici coperti, e dell'attività in genere spiegata dal concorrente, nel campo agrario;

f) elenco riassuntivo, in doppio esemplare, dei documenti inviati a corredo della domanda.

Ai documenti sopra elencati i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli e le pubblicazioni che ritengano opportuno presentare nel proprio interesse.

Non sarà tenuto conto delle domande dei concorrenti che facessero riferimento a documenti presentati in altre amministrazioni nè di quelle che pervenissero dopo la data di chiusura del concorso, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari.

Non saranno accettate, dopo la data predetta, documenti o pubblicazioni o parte di essi.

Le pubblicazioni non stampate non saranno prese in considerazione.

Coloro che già hanno presentato domanda, corredata dei prescritti documenti e di titoli, per partecipare ad altri concorsi banditi per direttore di Cattedra ambulante d'agricoltura potranno limitarsi a far pervenire la domanda di ammissione, redatta sulla prescritta carta da bollo, nella quale sarà fatto riferimento ai documenti ed ai titoli presentati precedentemente. Alla domanda stessa dovrà essere allegato l'elenco dei documenti e dei titoli in duplice copia.

Con avvisi personali i concorrenti ammessi saranno avvertiti dell'epoca fissata per le prove di esami.

A parità di merito saranno tenute presenti le preferenze stabilite, a favore degli ex combattenti, degli orfani di guerra e dei figli d'invalidi di guerra, dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

I risultati del concorso non saranno validi fino a quando gli atti relativi non siano stati approvati dal Ministero. Il vincitore sarà assunto con la qualifica di direttore non stabile, e per un periodo di prova di tre anni, trascorso il quale potrà acquistare la stabilità.

Il nominato dovrà prendere domicilio ed occupare il posto, nella sede della Cattedra, entro quindici giorni dalla data di partecipazione della nomina. In caso contrario decadrà dalla nomina stessa e da ogni conseguente diritto.

Egli dovrà pure uniformarsi, oltre che al regolamento della Cattedra, a tutte le altre disposizioni che verranno stabilite per il miglior funzionamento dell'ente.

Ove il vincitore del concorso non assuma l'ufficio, ovvero rinunci al posto, il Consiglio di amministrazione della Cattedra, entro sei mesi dalla approvazione ministeriale degli atti del concorso, può proporre al Ministero la nomina del secondo e, in caso di rifiuto di quest'ultimo, del terzo dichiarato eleggibile.

Roma, addì 4 gennaio 1933 - Anno XI.

Il Ministro: ACERBO.

(48)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.